GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MERCOLEDI 17 FEBBRAIO — NUM. 40

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO - Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 3 e 10 gennaio 1892:

A commendatore:

Maglione prof. cav. Giovanni, presidente del Collegio dei ragionieri di Milano.

Parodi cav. Giacomo, vice presidente del Consiglio superiore della Banca Nazionale.

Ad uffiziale:

Frola cav. avv. Riccardo.

Spinelli cav. Luigi, presidente del Consiglio di Reggénza della Banca Nazionale del Regno, sede di Torino.

Maluta cav. Giovanni fu Michele.

Appiani cav. Graziano, industriale in Treviso.

A cavaliere:

Albarini Francesco, direttore della Banca Nazionale, sede di Cremona.

Arbib ing. Eugenio.

Baschieri Salvadori ing. Ciriaco.

Bollo avv. Sebastiano, direttore della Banca Nazionale, sede di Aquila.

Branzuoli Francesco, id. id. Toscana, sede di Lucca.

Brunetta ing. Luigi.

Campagnola notaio Giorgio.

Chinca avv. Camillo.

Concini nob. Comino, segretario dell'Associazione fra le Banche popolari italiane.

Groppo geom. Carlo.

Massani Enrico.

Monnet Giovanni Bartolomeo.

Paolieri avv. Annibale, capo dell'ufficio legale della Direzione generale della Banca Nazionale Toscana.

Papi Alfredo, direttore della Banca Nazionale Toscana, sede di Grosseto.

Parravicino conte Gustavo.

Pietrasanta Egidio, direttore della Banca Nazionale del Regno, sede di Novara.

Puliti Ippolito, id. id., sede di Terni.

Rafanelli Domenico, id. Toscana, sede di Massa.

Rolli Gio. Battista, cassiere alla ricevitoria provinciale della Banca Romana.

Rosati Carlo, direttore della Banca Popolare di Troja.

Rosazza Augusto.

Ruffini Arturo, segretario dirigente la sede della Banca Nazionale in Torino di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tassani Ernesto.

Testa Raimondo.

Ventimiglia Sante, direttore del periodico « L'Economista d'Italia ».

Sulla proposta del Ministro delle Guerra:

Con decreti del 21 gennaio 1892:

ad uffiziale:

Kerbacker cav. Luigi, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Demarchi cav. Sante, id. id. id.

Manceri Bonanno cav. Vincenzo, id. id. id.

Abbate cav. Carlo, id. nel corpo veterinario militare id.

A cavaliere:

Fabris Pietro, capitano di fanteria in servizio effettivo, collocato a riposo.
Carroccio Gabriele, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, id.
Rovero Lorenzo, id. id.
Franchino Felice, id. id.
Brussino Bartolomeo, id. id.
Concialini Antonio, id. id.
Santoro Giustino, id. id.
Vignolo Lutati Luigi, id. id.
Ferraiolo Tommaso, id. id.
Papa Flaminio, id. id.
Betti Pilade, id. id.
Robbione Felice, id. id.
Doggio Giuliano, id. id.
Afferni Pietro, id. id.
Gotti Angelo, id. id.
Moroni Alessandro, tenente id. id.
Gnotta Verzone Antonio, id. id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **39** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1888 n. 5866 (serie 3ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 10 gennaio 1889 n. 5892;

Viste le modificazioni al citato regolamento, approvate col Nostro decreto 27 novembre 1891 n. 652;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico del regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 (serie 3ª), che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, ***Il Guardasigilli:*** **B. Chimirri.**

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 **(serie 3ª),** ***sull'emigrazione*** **(Testo unico).**

Art. 1.

I passaporti agli emigranti verso un paese transmarino non saranno conceduti, quando non sia dimostrato assicurato l'imbarco degli emigranti stessi.

Art. 2.

S'intende equivalere al certificato di assicurato imbarco, purchè sia munito del visto dell'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza, il contratto di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888 n. 5866.

Art. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza limiterà l'apposizione del visto di assicurato imbarco a quel numero di posti che non ecceda la capacità regolamentare della nave.

Art. 4.

La concessione del passaporto per l'estero ai giovani soggetti alla leva è retta dalla legge e dal regolamento sul reclutamento del regio esercito. Non è subordinata alla prestazione di una cauzione.

Art. 5.

La domanda della patente di agente di emigrazione si presenta al Ministero dell'Interno per mezzo del Prefetto coi seguenti allegati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di domicilio, da cui risulti anche non essere il richiedente nè ministro di culti, nè funzionario dello Stato, nè impiegato d'amministrazioni pubbliche locali;

d) certificato da cui risulti essere il richiedente nel godimento dei diritti civili;

e) certificato penale, da cui risulti non essere incorso il richiedente in condanne per i reati enumerati nell'art. 3, primo alinea della legge.

Art. 6.

Il Prefetto, verificata la regolarità dei documenti, trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere.

Art. 7.

Il Ministero, riconosciuta la legalità della domanda e dei certificati annessi, ordinerà che presso la Tesoreria provinciale sia depositata la cauzione di lire tremila di rendita in titoli dello Stato, se la patente è domandata per una regione, la cui popolazione non superi i sette milioni di abitanti: di lire quattromila di rendita, se la patente è domandata per una parte dello Stato, la cui popolazione non ecceda i dieci milioni di abitanti: di lire cinquemila di rendita, se la patente è domandata per operare in tutto il Regno.

Sulla presentazione della ricevuta del Tesoriere provinciale, sarà rilasciata la patente.

Le patenti già rilasciate saranno valide, ancorchè la cauzione sia inferiore alla cifra sovraindicata, finchè l'agente non incorra in alcuna condanna o ammenda.

Art. 8.

Nella patente che sarà fatta sul modello allegato al presente regolamento, è determinato il territorio entro il quale l'agente è autorizzato ad operare.

Art. 9.

Qualora l'agente si renda responsabile delle contravvenzioni enumerate all'art. 5 o previste in altri articoli di legge, il Prefetto gli ritirerà la patente.

La perdita della patente però non diviene definitiva, che colla condanna dell'agente per una delle contravvenzioni medesime.

Art. 10.

La patente sarà pure ritirata quando venga meno una delle condizioni enumerate nell'art. 3 e richiamate nell'art. 7 della legge per la concessione, o si verifichi una delle condizioni ivi stabilite come impedimento alla concessione di essa.

Art. 11.

È vietato all'agente di procurare la partenza o l'imbarco a minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, oppure a fine di prostituzione.

Art. 12.

Gli è pur vietato di procurare la partenza o l'imbarco a persone di cui non sia permessa l'immigrazione negli Stati ai quali sono dirette.

Art. 13.

L'agente è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che il Ministero sarà per dare a tutela dei nostri emigranti in dipendenza di disposi-

zioni adottat dai governi degli Stati, ai quali l'emigrazione è diretta.

Art. 14.

La notificazione della nomina di un subagente sarà accompagnata da tutti i certificati enumerati all'art. 5 del regolamento.

Nella licenza, che sarà fatta secondo il modello allegato al presente regolamento, è determinato il territorio entro il quale il subagente è autorizzato ad operare.

Il Prefetto darà notizia al Ministero di tutte le licenze di subagente che egli rilascerà.

Art. 15.

Sono applicabili al subagente le disposizioni dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 16.

L'agente e, per suo conto e sotto la sua responsabilità, il subagente, hanno la facoltà di fare tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei nulla osta e dei passaporti agli emigranti; ma non possono chiedere nè accettare da questi ultimi o da altri per essi alcun compenso, salvo il rimborso delle tasse di bollo.

Art. 17.

Prima di procedere all'arruolamento di emigranti, preveduto all'articolo 11 della legge, l'agente o subagente dovrà, per mezzo del Prefetto, darne avviso al Ministero, enunciando il paese, l'impresa o lo scopo per cui è fatto, e rimettendogli copia dei patti o del contratto d'arruolamento.

Art. 18.

Qualora nel passaporto l'autorità che lo rilascia, dichiari che « il viaggiatore non emigra », i funzionari di pubblica sicurezza, le autorità marittime, gli armatori, o noleggiatori, i comandanti di navi, non richiederanno al viaggiatore alcun contratto con agente di emigrazione, nè certificato di assicurato imbarco.

Art. 19.

L'agente o subagente sarà tenuto ad accompagnare o a far accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d'imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure a delegare all'uopo un incaricato residente nel luogo d'imbarco.

Art. 20.

Della Commissione visitatrice delle navi, istituita coll'art. 578 del regolamento 20 novembre 1879, farà parte un ispettore di pubblica sicurezza od un altro ufficiale di pubblica sicurezza nei porti in cui non è un ispettore.

Art. 21.

Il funzionario di pubblica sicurezza, membro della Commissione visitatrice delle navi, dovrà, durante la visita e concorrendo all'esecuzione dell'incarico deferito alla Commissione, ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti e i subagenti, e vegliare all'osservanza della legge e del regolamento sulla emigrazione.

Art. 22.

Compiuta la visita della nave, il funzionario di porto rimetterà al funzionario di pubblica sicurezza l'esemplare del contratto di cui all'art. 12 della legge.

Art. 23.

Quando il viaggio non debba farsi direttamente e il trasbordo di cui al comma *e* dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1888 debba seguire in porto estero, nel contratto l'agente dovrà espressamente dichiarare ch'egli garantisce anche sull'altro trasporto l'osservanza delle condizioni pattuite nel contratto medesimo e prescritte dalla legge italiana suddetta.

Art. 24.

L'agente non potrà pattuire, a norma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, il trasbordo in porto estero, se la partenza non sia avvenuta da un porto del regno, e se manchi il contratto in triplo originale, e se non sia stato depositato uno dei tre esemplari insieme dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente articolo di questo regolamento, presso il capitano del porto di partenza.

Art. 25.

A tergo o al margine di ogni contratto fra l'agente e l'emigrante dovranno essere stampati gli articoli 14, 15, 16, 17 della legge 30 dicembre 1888 e gli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 26.

I due consiglieri provinciali, chiamati dall'articolo 17 della legge a far parte della Commissione di arbitri, saranno eletti ogni anno dal Consiglio provinciale in principio della sessione ordinaria.

Art. 27.

In caso di condanna dell'agente al risarcimento dei danni, la Commissione d'arbitri dovrà mettere a carico di lui le anticipazioni fatte d'urgenza dal Governo agli emigranti per soccorsi resi necessari da sua colpa.

Art. 28.

L'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza e quella delle stazioni di confine, sono tenute a vigilare che non emigrino minori destinati al commercio girovago, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, od alla prostituzione; ed a disporre il rimpatrio dei medesimi ove il sospetto riesca fondato, e chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufficienti ad escluderlo.

Art. 29.

Delle informazioni che il Ministero dell'Interno assumerà sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sarà data notizia ai Prefetti ed ai Sindaci, che ne cureranno la pubblicità coi mezzi di cui dispongono e mediante affissione all'albo pretorio dei municipii, negli uffici postali e telegrafici, nelle agenzie e subagenzie di emigrazione, e quando sia possibile, anche alla porta delle chiese parrocchiali.

Art. 30.

Le disposizioni che il Ministero dell'Interno può adottare a tutela degli emigranti, a termini dell'articolo 19, lett *b*, della legge, possono essere date con circolare nella forma stabilita all'articolo precedente, oppure mediante comunicazioni ai singoli agenti o subagenti a domicilio.

Art. 31.

Il Ministero dell'Interno avrà diretta corrispondenza, per gli affari generali dell'emigrazione, coi R. Consoli residenti negli Stati esteri.

Visto, *d'ordine di S. M.:*
Il Ministro
G. NICOTERA.

MODELLO 1 (*Patente d'agente*).

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, sulla domanda debitamente documentata di . . . .
dalla quale apparisce trovarsi il richiedente nelle condizioni prevedute all'art. 3 della legge 30 dicembre 1888 n. 5866 ed avere il medesimo prestata per la somma di lire . . . la cauzione stabilita all'art. 4, rilascia a . . . .
la patente di agente d'emigrazione con facoltà di operare . . .
. . . . a sensi e per gli effetti della legge stessa e del relativo regolamento approvato con R decreto del 21 gennaio 1892.

Data a Roma, addì.

Il Ministro
. . . .

(Qui si riportano per norma dell'agente gli articoli 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27 e 30 del regolamento e l'art. 3 del R. decreto 13 settembre 1874 n. 2086, tasse per le concessioni governative).

MODELLO 2 (*Licenza di subagente*).

Il Prefetto della provincia di . . . . sulla notificazione debitamente documentata colla quale l'agente d'emigrazione . . . . fa conoscere di aver nominato suo subagente . . . . e da cui

apparisce trovarsi quest'ultimo nelle condizioni prevedute agli articoli 3 e 7 della legge 30 dicembre 1888 n. 5866, rilascia a . .

. . . .

la licenza di subagente di emigrazione, con facoltà d'operare, in rappresentanza, per conto e sotto la responsabilità del mandante nel . . . . a sensi e per gli effetti della legge stessa e del regolamento approvato con R. decreto del 21 gennaio 1892.

Data a . . addì . .

Il Prefetto

. . . .

(Qui si riportano per norma del subagente gli articoli 5, 8, 9, 10 11, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 30 del regolamento).

Il Numero **40** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vedute le deliberazioni 31 dicembre 1890 e 20 maggio 1891, dichiarate immediatamente esecutorie, con le quali il Consiglio comunale di Terni ha aumentato il dazio colà in vigore per alcuni generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827, nè dall'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018, vale a dire per l'amido, le porcellane, le majoliche ed altri lavori di caolino, per le cristallerie, le vetrerie, i vasellami ed i lavori di terra invetriati, ed ha pure adottato, fra altri, un dazio per il piombo da caccia;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;

Veduto l'art 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1889 n. 5921;

Veduto il parere del 12 ottobre 1891 della Camera di commercio ed arti di Foligno;

Veduta l'istanza del 10 dicembre 1891, a Noi diretta dalla Giunta municipale di Terni, affinchè sia confermato l'operato di quell'Amministrazione comunale;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Terni, a seconda delle succitate sue deliberazioni del 31 dicembre 1890 e del 20 maggio 1891, è autorizzato a continuare a riscuotere sull'amido, sul piombo da caccia, sulle porcellane, sulle majoliche ed altri lavori di caolino, sulle cristallerie, sulle vetrerie, sui vasellami ed altri lavori di terra invetriati, un dazio di consumo in conformità all'unita tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TARIFFA

Amido in pani, in pezzi ed in farina . . .	Quintale	L. 10
Porcellane, maioliche ed altri lavori di caolino, nonchè le cristallerie, come bottiglie, bicchieri, ed altri articoli in cristallo	»	» 10
Oggetti in vetro, come bottiglie, bicchieri, ampolle e simili, esclusi i bicchieri per pile ed altri oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione dei telegrafi ed escluse altresì le bottiglie di color nero o scuro ed i fiaschi	»	» 4
Vasellami e lavori di terra invetriati . . .	»	» 3
Piombo da caccia	»	» 8

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

G. COLOMBO.

Il Numero **XXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 17 e 26 settembre p. p., con le quali il Consiglio comunale e la Congregazione di carità di Carpineto Sinello (Chieti) hanno proposto il concentramento nella Congregazione medesima del Monte frumentario di quel comune, amministrato a norma del R. decreto 28 giugno 1826 ed avente un reddito annuo inferiore di lire 5000;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Chieti;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario di Carpineto Sinello è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il N. **XXXIV** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 26 luglio e 9 agosto 1891, con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Configni (Perugia) hanno proposto il concentramento nella Congregazione medesima del legato De Santis,

amministrato dall'erede del fondatore e avente un reddito di lire 100 da impiegarsi, detratti alcuni oneri di culto, in elemosine ai poveri infermi ed in provvista di letti per le famiglie povere;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione del legato De Santis in Configni (Perugia) è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli* B. CHIMIRRI.

Il Numero **XXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 28 gennaio 1889, col quale il signor Paolo Bossi lasciava la somma di lire 25,000 al comune di Porto Ceresio (Como), per la istituzione di un Asilo infantile, vincolando tale liberalità al solo onere perpetuo del mantenimento di una cappella mortuaria;

Vista la deliberazione del 26 aprile 1891, con la quale il Consiglio comunale di Porto Ceresio stabilì di accettare il detto legato;

Vista la domanda dello stesso Municipio di Porto Ceresio per essere autorizzato ad accettare il suindicato legato, e per la costituzione del nuovo asilo in Ente morale;

Vista la deliberazione 12 novembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Como;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037, 10 febbraio 1889 n. 5921 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Porto Ceresio è autorizzato ad accettare il legato di lire 25,000, disposto dal signor Paolo Bossi per l'istituzione di un Asilo infantile, che è riconosciuto in Ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 31 dicembre 1891:

Greppi Carlo, computista di 1ª classe, collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 gennaio 1892.

Con R. decreto del 10 gennaio 1892:

Lepore dott. Domenico, sanitario, collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 1892.

Con R. decreto del 14 gennaio 1892:

Losser Giulio, computista di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 gennaio 1892.

Con R decreto del 24 gennaio 1892:

Lualdi Angelo, contabile, collocato in aspettativa per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 febbraio 1892.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 21 al 31 gennaio 1892:

Genova Federico, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Campobasso a Chieti;

Rossi Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe id., id. da Salerno a Cosenza;

Dias Achille, primo segretario di 2ª classe id, id. da Benevento a Napoli;

Massari Augusto, vice segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio a datare dal 16 gennaio 1892;

Arnold Vincenzo, ricevitore del registro, sospeso a tempo indeterminato dall'aggio e dalle funzioni, è dispensato dall'impiego;

Franchini cav Edoardo, id. id. è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute con decorrenza dal giorno della sua surrogazione;

Orcesi Giovanni, controllore demaniale, stato dispensato dal servizio con R. decreto 2 novembre 1891, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Cavazzuti Giuseppe, archivista di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1° febbraio 1892;

Micillo Vincenzo, ufficiale d'ordine di 4ª classe id., in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di carriera, id. dal 16 gennaio 1892;

Renzi Achille, ingegnere capo di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute per due mesi a decorrere dal 25 gennaio 1882;

Lo Cascio Giuseppe e Romiti Temistocle, vice segretari di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, sono nominati segretari di ragioneria di 3ª classe nel Ministero stesso, il primo per idoneità e l'altro per concorso;

Ghisetti Giuseppe, agente di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 1° febbraio 1892;
Gaspari Giuseppe, id, id., id. id., id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con R. decreto 28 gennaio 1892:
Cavazzana Antonio, verificatore di 4ª classe, promosso per merito alla classe 3ª, a datare dal 1° febbraio 1892.
Porchetto Federico, id. id. per anzianità id. id.
Rivelli Costantino, id. id. per anzianità e merito id. id.
Bagnoli Enrico, id. id. per merito id. id.
Manceri Francesco, id. id. per anzianità id. id.
Gandiglio Tommaso, id. id id. id. id. id.
Bocca Francesco, id. id. id. id. id. id.
D'Alessandria Luigi, id. id. id. id. id. id.
Tabarrini Luigi, id. id. id. id. id. id.
Lincio Domenico, id. id. per anzianità e merito id. id.
Contieri Gaetano, id. id. per anzianità id. id.
Amadio Luigi, id. id. id. id. id. id.
Fea Matteo, id. id. id id id. id.
Silvano Domenico, id. id. id. id. id. id.
Massa Michele, id. id. id. id. id. id.
Messina Antonino, id. id. id. id. id. id.
Amprimo Federico, id. id. id. id id. id.
Torreri Ersilio, id. id. id. id. id. id.
Croce Vittorio, id. id. per anzianità e merito id. id.
Jaccazio Alberto, id. id. per anzianità id. id.
Botto Giovanni, id. id. per anzianità e merito id. id.
Fanchiotti Secondo, id. id. per anzianità id. id.
Bernocco Giovanni Battista, id. id. id. id. id. id.
Garinei Giovanni, id. id. id. id. id. id.
Sambucetti Attilio, id. id. id. id. id. id.
D'Alessi Ugo, id. id. per anzianità e merito id. id.
Chiaisio Ferdinando, verificatore di 5ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio a datare dal 1° febbraio 1892.
Fanchiotti Anacleto, verificatore di 3ª classe, in disponibilità per riduzione di ruolo organico, collocato a riposo in seguito a sua domanda, a datare dal 1° febbraio 1892.
Amadio Francesco, id. id. id.
Ammannato Antonio, verificatore di 5ª classe già dispensato dal servizio, collocato a riposo in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1891.

Disposizioni *fatte nel personale del Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate:*

Con decreto Reale 21 gennaio 1892, l'ufficiale d'ordine di 2ª classe Vergari Pasquale è collocato in aspettativa per motivi di salute, a datare dal 1° febbraio corrente, coll'annuo assegno corrispondente ad un terzo del suo stipendio e per la durata di tre mesi.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Con ministeriali decreti del 4 dicembre 1891:
Gherarducci Silvano, D'Anna Salvatore, Fiaschetti Lelio, Barraud Ezio, Fontanella Luigi, Capello Serafino, Luigioni Paolo, Alessandri Socrate, Milano Giacomo, Cernigliara Ferdinando, Di Bello Mariano, Ferrara Girolamo, Di Palma Enrico, Segre Giacobbe, Panico Salvatore, Buttazzo Brizio, Renon Attilio, Tagliata Giuseppe, Iacobellis Giovanni, Zama Luigi, Orsi Vittorio, Belluomini Giovanni, Gulotta Pietro, Colonnello Alberto, Porcini Eugenio, Liberati Francesco, Clemente Salvatore, Crivellari Giuseppe, Panizzi Federico, Gentilini Luigi, Cavalli Paolo, Toscano Giuseppe, Bacchetti Ferruccio, Abbrescia Antonio, Canna Luigi, Perini Carlo, Carletti Colombo, Boschi Carlo, Mozzi Vincenzo, Cipolla Andrea, Catizone Filippo, Zama Nazzareno, Zapponi Ezio, Roccari Urbano, Vitta Erminio e Boccali Paolo, aspiranti telegrafisti, nominati telegrafisti con annue lire 1200.
Orlando Ireneo, telegrafista con annue lire 1200, collocato in aspettativa per causa di malattia.
Cantarini Pietro, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così a lire 2450.
Biandaleone Carlo, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio portandolo così a lire 1950.
Lalloni Giovacchino, Balestrieri Ernesto, Ricci Ferdinando, Porrino Agostino, Capitano Lapo, Vivenza Paolo, Mochi Giuseppe, Dubini Angelo, Segre Elia, Diletti Santo, Simoncini Napoleone, Di Palma Michele, Guidotti Gio. Battista, Pugnetti Giuseppe, Brogliato Angelo, Serba Giovanni, Di Palma Gaetano, Fortini Carlo, Scorza Giuseppe, Antonelli Augusto, Spinelli Giovanni, Barbaroux Emanuele, Capriuolo Filippo, Zacco Fortunato, Balsamo Giuseppe, Sorvillo Giuseppe, Racasi Lodovico, Carione Carlo, Toscano Guglielmo, Borghi Alfredo, Salonna Nicolò, Ceseroni Giuseppe, Buliani Luigi, Bellisio Sebastiano, Giuffreda Alessandro, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così a lire 1940.
Almasio Giuseppe, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1750.
Chiedini Enrico, Pes Carlo Emilio, Santi Vittorio, Caiafa Roberto, Laboccetta Nicolino, Olivo Teobaldo, Dalla Vecchia Isidoro, Trucco Giuseppe, Carreras Enrico, Cretoni Ettore, Sansonetti Salvatore, Candela Ugo, Tani Vittorio, telegrafisti, accordato loro l'aumento sullo stipendio portandolo così a lire 1500.
Maggini Mario, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1500.
Montuori Michele, D'Amore Alfredo, Alborino, Edoardo e Cascella Giovanni, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1450.

Con ministeriale decreto del 4 dicembre 1891:
Coppola Achille, telegrafista, con annue lire 1200, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 6 dicembre 1891:
Maladorno cav. Onorato, direttore principale, promosso direttore compartimentale di 2ª classe, con annue lire 6000.

Con ministeriali decreti dell'11 dicembre 1891:
Zattoni Santi, telegrafista, con annue lire 2200, collocato in aspettativa per causa d'infermità.
Alessi Gaetano, telegrafista, con annue lire 1200, richiamato in attività di servizio, a datare dal 1° gennaio 1892.

Con ministeriale decreto del 12 dicembre 1891:
Comini Luigi, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 13 dicembre 1891:
Liquori cav. Carlo, direttore di 2ª classe, con annue lire 4500, promosso direttore provinciale di 1ª classe con lire 5000.
Macchetta cav. Teofilo, Corazzi cav. Alessandro, Toscano cav. Gaetano, e Rossi cav. Federico, promossi a lire 4500.
Pellotier Enrico, Gabrielli Eugenio e Pioncher Attilio, promossi segretari, i primi due con annue lire 4000 per ciascuno, ed il terzo con annue lire 3500.

Con R. decreto del 13 dicembre 1891:
Lopez Salvatore, ufficiale telegrafico di 2ª classe, con annue lire 2750, collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriale decreto del 17 dicembre 1891:
Maranga Ottavio, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1950.
Scarlata Giovanni, De Giudi Martino, Barbopaglia Guglielmo, e Bottero

Enrico, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1700.

Con RR. decreti del 17 dicembre 1891:

Caccia cav. Carlo, direttore compartimentale, con annue lire 6000, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i propri titoli, per quanto potrà competergli a termini di legge.

Pastine Giuseppe, ufficiale di 2ª classe, con lire 2500, richiamato in attività di servizio.

Con ministeriale decreto del 22 dicembre 1891:

Zotti Giuseppe, Tomay Girolamo, Ferrara Annunziante, Borganovi-Galli Italo, Furci Francesco Antonio, Romita Agostino, Roselli Salvatore, Russotto Salvatore, Talamo Vincenzo e Zambotto Severino, aspiranti telegrafisti, nominati telegrafisti, con annue lire 1200.

Con ministeriali decreti del 29 dicembre 1891:

Ghelardini Gio. Battista, guardafili telegrafico, con annue lire 1080, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, ed ammesso a far valere i propri titoli, per quanto potrà competergli a termini di legge.

Capitani Giulio, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandoglielo così a lire 2200.

Liggeri Ernesto, telegrafista, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandoglielo così ad annue lire 2000.

Garrone Giovanni e Morabito Fortunato, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1950.

Borgo-Caratti Pietro, telegrafista, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1750.

Ugo Domenico Agostino, Corio Maria Maddalena, Laviosa Leopoldo, Pietropaolo Vincenzo, Meliarca Alfonso, Cutuli Giuseppe, Mazza Enrico e Gabbrielli Arturo, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1700.

Spezia Gio. Battista, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Manuel Vittorio, telegrafista, con annue lire 1400, richiamato in attività di servizio.

Con ministeriali decreti del 30 dicembre 1891:

Luarelli Federico, telegrafista, con annue lire 1200, richiamato in attività di servizio.

Tagliata Giuseppe, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Marta Giulio, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Lolli Ghetti Raimondo, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Magri Edgardo, telegrafista, con annue lire 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con ministeriale decreto del 31 dicembre 1891:

Toscano Polito, Arrighi Bortolo, Barresi Giuseppe, Montanari Luigi, Lapolla Vincenzo, Pellegrino Filippo, e Magri Paolo, capi squadra, accordato loro l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1155.

Sposato Bruno, guardafili, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1056.

Con R. decreto del 31 dicembre 1892:

Ceccherini Enrico, ufficiale telegrafico di 2ª classe con annue lire 2750, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il giorno 14 corrente in La Thuile, provincia di Torino, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 15 febbraio 1892.

È interrotto il cavo fra Buenaventura (Repubblica di Colombia) e S. Elena (Equatore).

I telegrammi per destinazione dell'America del Sud, al Sud della Colombia, s'istradano per la via Lisbona-Pernambuco, riscuotendo tasse relative.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che le cedole delle Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissioni 1856-1858 e 1860) pei semestri scadenti il primo marzo e il primo settembre 1892, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

Cedole al 1° marzo 1892.

Importo lordo di ogni cedola		L. 6 30
Imposta di ricchezza mobile . .	L. 0 83	
Tassa di circolazione	» 0 16	
Totale delle ritenute	—	» 0 99
Somma netta pagabile		L. 5 31

Cedole al 1° settembre 1892.

Importo lordo di ogni cedola		L. 6 30
Imposta di ricchezza mobile . .	L. 0 83	
Tassa di circolazione	» 0 15	
Totale delle ritenute	—	» 0 98
Somma netta pagabile		L. 5 32

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, li 16 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 792898 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Cognet Berthe, Armand e Jean-Paul fu Pierre, minori, sotto la legittima ammministrazione della loro madre Combes Maria-Antonietta;

e n. 793898 di lire 285, al nome di Cognet Armando, Paolo, Berta e Giovanna fu Pietro, minori, sotto l'amministrazione . . . ecc. . . . furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cognet Maria-Giovanna-Alice-Berta, Pietro, detto in famiglia Armando, Giovanna e Paolo fu Pietro . . . . veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 febbraio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 643437 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50 annue, al nome di *Ozzario* Antonio fu Giacomo, domiciliato a Pettinengo (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Azario Antonio fu Giacomo . . . ecc. . . . vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: 1° n. 692410 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 70, al nome di Bruschi Maria fu Luca moglie di Giovanni Lentulo Arroni; 2° n. 785733 per lire 490 al nome di Bruschi-Folgari Maria fu Luca Antonio moglie di Giovanlentulo Arroni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bruschi-Falgari Maria fu Lucantonio moglie di Giovanlentulo Arroni, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: nn. 659714 e 659715 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 45 ciascuna, al nome di Urso Maria fu Pasquale moglie di Petillo Michelangelo fu Vincenzo, domiciliata in Napoli, la prima; e Urso Teresa fu Pasquale moglie di Genna Gennaro fu Vitantonio, domiciliata in Napoli, la seconda; vincolate ambedue di usufrutto vitalizio a favore di *Rossi* Carolina fu Gennaro, nubile, furono così annotate di vincolo per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece annotarsi a favore di *Rosso* Carolina fu Gennaro, nubile, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 964643 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50, al nome di *Peagno* Maria Catterina fu Giuseppe, nubile domiciliata a Roccavione (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Peano* Maria Catterina fu Giuseppe, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(3ª *Pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di ricevuta

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Mantova col n. 79 in data 6 novembre 1890, posizione n. 10215, protocollo n. 575, pel deposito fatto dal signor Marconcini Natale fu Camillo di numero due cartelle al portatore del consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1890, per la complessiva rendita di lire 10, per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo, risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato al richiedente Marconcini Natale fu Camillo, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso (1ª *Pubblicazione*).

Venne chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita di L. 20, iscritta sotto il n. 833781 del consolidato 5 °/₀, al nome di Baseggio Giuseppe-Corrado fu Francesco, domiciliato a Roccasecca (Caserta), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste, per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di portapieghi sulla ferrovia Roccasecca-Arce, il di cui corrispondente certificato è stato ceduto al signor Romolo Ramoni fu Raimondo, con attergatavi dichiarazione 20 gennaio 1887, autenticata lo stesso giorno dall'agente di cambio cav. Cesare Ademollo.

Siccome nella suddetta dichiarazione di cessione, e precisamente nel posto dell'indicazione del nome del cessionario, si riscontra una alterazione, per guisa che non si può, con sicurezza, constatare cosa vi fosse prima scritto; così ai termini e per gli effetti del disposto dagli articoli 60 e 72 del regolamento sull'Amministrazione del Debito pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni notificate regolarmente a questa Direzione Generale, si farà luogo al chiesto svincolo e tramutamento della rendita anzidetta.

Roma, il 14 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE — DIV. 4ª — SEZ. 2ª

Concorso per l'ammissione di cinquanta allievi alla 1ª classe della R. Accademia Navale per l'anno scolastico 1892-93

§ 1. — **Condizioni per l'ammissione.**

Art. 1.

Concorso per l' ammissione.

Per l'anno scolastico 1892-93 è aperto un esame di concorso per l'ammissione di cinquanta allievi alla 1ª classe della R. Accademia Navale.

Con questa ammissione il numero degli allievi dell' Istituto resterà completato secondo la massima capienza del locale.

Art. 2.

Condizioni per l'ammissione.

Gli aspiranti all'ammissione devono riunire le seguenti condizioni:

a) Essere cittadini del regno.

b) Non essere nati prima del 1° gennaio 1877 nè dopo il 1° gennaio 1880.

c) Avere l' idoneità fisica alla carriera militare marittima in base alle condizioni specificate all'art. 9.

d) Aver tenuto sempre buona condotta e non essere stati espulsi da istituti militari o civili.

e) Avere il consenso del padre o del tutore tanto per presentarsi al concorso, come per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. marina.

f) Ottenere l' idoneità nell'esame di concorso ed essere classificati, nel risultato complessivo, fra i primi cinquanta.

Art. 3.

Ordine di preferenza a merito pari.

A parità di punti di merito ottenuti negli esami delle materie obbligatorie, avranno la preferenza:

1. I candidati che dimostreranno avere qualche conoscenza delle lingue straniere che si studiano nell'accademia, cioè la tedesca, l' inglese e le francese.

2. Quelli provenienti dai regi collegi militari.

Il primo titolo di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con sufficiente chiarezza per essere compreso nella lingua estera sulla quale sarà esaminato e rispondere sulle principali regole grammaticali.

Il titolo secondo dovrà essere provato colla presentazione degli estratti matricolari dei regi collegi militari e dei risultati degli ultimi esami subiti.

Art. 4.

Concorrenti di cattivi precedenti.

I concorrenti già dichiarati ammissibili o anche entrati in Accademia, che saranno riconosciuti espulsi da qualche istituto militare o civile, ovvero colpevoli di reati comuni, non saranno accettati o saranno rimandati alle famiglie.

Art. 5.

Chi perde la facoltà di concorrere.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso perde la facoltà di concorrere.

Art. 6.

La prima classe dell'Accademia è corso di prova.

Il primo anno di corso all'Accademia è considerato come anno di prova per assicurarsi che i nuovi ammessi non soffrano infermità non manifeste, o non riconoscibili nella visita di ammissione, e per accertarsi della loro attitudine fisica alla professione dell'ufficiale di marina.

Verificandosi qualcuno di questi inconvenienti, l'allievo sarà rimandato alla famiglia.

§ 2. — **Domande per l'ammissione al concorso.**

Art. 7.

Indicazioni che devono contenere le domande.

La domanda per l'ammissione al concorso, fatta su carta da bollo da L. 0.50 dal padre, dalla madre o dal tutore, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Comune presso il quale il giovane verrebbe iscritto all'epoca della leva.

2. Istituto governativo o privato, dove il giovane ha compiuto gli studi.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata.

b) Certificato dell'ufficiale dello stato civile constatante che il giovane è cittadino del regno.

c) Attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane.

d) Certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni nei quali egli abbia dimarato durante gli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sotto prefetto (modello 23 stabilito dai paragrafi 263-700 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito) Il visto del prefetto non è soggetto ad alcuna tassa speciale (paragrafo 419 lettera E, istruzione complementare al regolamento suddetto).

e) Atto di assenso del padre, in sua mancanza della madre o in mancanza di entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia per contrarre l'arruolamento. Questi atti dovranno essere redatti dai sindaci secondo i modelli 69 e 70 citati dall'articolo 196 dell' appendice al Regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo da lire una.

f) Dichiarazione in carta da bollo da lire una del genitore, o tutore, di sottomettersi, senza riserva, alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione e alle nuove che fosse giudicato opportuno introdurre in avvenire nel regime dell' Istituto, debitamente autenticata da regio notaro e conforme all'unito modello A.

Coloro che desiderano essere esaminati nelle lingue estere devono farne speciale domanda.

§ 3. — **Presentazione delle domande.**

Art. 8.

A chi devono rimettersi le domande.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al comando della Regia Accademia navale di Livorno non più tardi del 15 settembre 1892.

Se trovate in regola, ne sarà accusata ricevuta; diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettificazioni. Se dalle domande e dai documenti annessi risultasse che il concorrente non fosse nelle condizioni stabilite dalla presente notificazione, gli incartamenti verranno respinti ai mittenti.

Il ministro della marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dal concorso quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado d'ufficiale

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 30 settembre presso il comando della R. Accademia navale, per essere rimesso al Ministero della marina.

I documenti rimarranno custoditi nella Regia Accademia.

§ 4. — **Visita medica.**

Art. 9.

Visita medica.

Per accertare se hanno le volute condizioni fisiche, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica che precederà gli esami e sarà passata da una Commissione composta con ufficiali della R. Accademia e così costituita:

Un ufficiale superiore di vascello — Presidente.

Un medico capo di 2ª classe — Membro.

Un medico di 1ª classe — Membro e segretario.

La visita medica avrà principio il 15 ottobre alle ore 9 ant a Livorno presso la R. Accademia navale, in presenza della Commissione riunita, il cui verdetto inappellabile sarà comunicato subito al concorrente.

Le condizioni per la dichiarazione di validità saranno le seguenti:

Avere l'aspetto prestante e l'attitudine fisica alle esigenze del servizio militare e della vita di mare.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata secondo i criteri e le norme qui appresso specificate:

Costituzione fisica manifestamente sana, robusta, caratterizzata da buon colorito ed aspetto generale soddisfacente; conformazione scheletrica regolare ed armonica; evoluzione organica proporzionata all'età; ossatura e muscolatura bene sviluppata; petto non schiacciato, non infossato, nè carenato; colonna vertebrale non deviata nè eccessivamente arcata; integrità di tutti gli organi e di tutte le funzioni.

Saranno quindi rifiutati:

Tutti coloro che presentano le note di un'evidente oligoemia o di temperamento linfatico, o le traccie della scrofolosi, o di altra cronica malattia;

Quelli che, anche avendo regolare conformazione ed immunità di difetti, per la loro organizzazione esile e delicata non facciano presumere con sufficiente garanzia di potere acquistare la robustezza necessaria e la validità fisica per resistere alle fatiche della vita di mare;

Quelli che sono affetti da congiuntivite di qualsiasi specie;

Idem da ipertrofia di una, o entrambe le tonsille;

Idem da mancanza, o da carie profonda di 6 denti, o da dentatura altrimenti cattiva;

Idem da cirsocele di qualunque grado;

Idem da varicosità delle gambe, anche leggiera;

Idem da dilatazione e sfiancamento notevole dei canali inguinali;

Idem da balbuzie, o da altro grave difetto della parola;

Idem da strabismo evidente, che impedisca la convergenza degli assi visuali;

Idem da sordità anche incompleta ed infine quelli affetti da qualunque altra imperfezione, difetto o malattia contemplata dall'elenco delle infermità che escludono dal servizio militare marittimo, anche se di lieve grado.

Saranno pure rifiutati:

Quelli che non saranno in grado di leggere ad occhio nudo, *a prima vista, correntemente e senza sforzo* i caratteri tipografici (scala Snellen) di m/m 22,5 a non meno di metri 12 con la visione binoculare e a non meno di metri 6 con quella monoculare;

Coloro che non avranno integra la percezione dei colori, da accertarsi con apposito esperimento.

Verrà inoltre riformato quell'allievo, a qualunque classe pervenuto, il quale (per eventuale progressione della miopia o di altra alterazione oculare) alle misure antropometriche che si fanno ogni anno, presentasse un abbassamento della acuità visiva uguale a quello contemplato dall'elenco che esime dal servizio militare marittimo, oppure dei disordini nella percezione dei colori sia da vicino, sia anche semplicemente a distanza.

§ 5. — Disposizioni per gli esami.

Art. 10.

Principio degli esami.

Gli esami ai concorrenti risultati fisicamente idonei comincieranno alla Regia Accademia navale nel giorno successivo a quello in cui sarà ultimata la visita medica.

Art. 11.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente. Il comandante in secondo, direttore degli studi della Regia Accademia navale.

Membri. Due ufficiali superiori di vascello e tanti ufficiali e professori dell'istituto per poter comporre almeno due sotto commissioni in ciascuna delle quali entrino due tenenti di vascello e due professori civili.

Art. 12.

Ordine in cui procedono gli esami.

Nel primo giorno i concorrenti svolgeranno per iscritto il tema di lingua italiana e quello di aritmetica che saranno formulati dalla Commissione.

Gli esami in iscritto saranno privati e l'intera Commissione li vigilerà.

Nei giorni successivi avranno luogo gli esami orali, i quali saranno pubblici.

L'ordine di chiamata agli esami orali sarà stabilito mediante un sorteggio.

Gli esami facoltativi di lingue estere avranno luogo al termine di quelli sulle materie obbligatorie.

Le materie di esame sono quelle descritte nella seguente tabella *A*.

TABELLA A.

Materia d'esame per l'ammissione alla 1ª classe della Regia accademia navale, loro coefficienti e durata di ogni esame.

MATERIE D'ESAME	Modo di esame	Durata massima di ogni esame	Coefficienti
Obbligatorie.			
Lingua italiana	Scritto	3 ore	6
	Orale	20 minuti	
Aritmetica ragionata	Scritto	2 ore	6
	Orale	20 minuti	
Storia	Orale	15 minuti	1
Geografia	Orale	15 minuti	1
Facoltative.			
Lingua francese	Scritto ed orale	15 minuti	0
Id. inglese			
Id. tedesca			

Art. 13.

Esami scritti — Calligrafia.

I punti ottenuti nell'esame scritto ed orale di lingua italiana si compensano fra di loro. Lo stesso ha luogo per gli esami di aritmetica.

Nell'assegnare il punto di merito al componimento italiano, si terrà anche conto della calligrafia.

Art. 14.

Esami orali.

Gli esami orali per ciascuna materia saranno dati sopra due tesi del rispettivo programma, estratte a sorte dal concorrente.

La Commissione avrà però facoltà d'interrogare anche sopra le altre tesi del programma.

Art. 15.

Chi non è ammesso a continuare gli esami.

Il candidato che non ottiene almeno dieci punti in ciascuna delle quattro materie obbligatorie non è ammesso a continuare gli esami ed è dichiarato non idoneo.

Art. 16.

Votazione.

Il sistema da seguirsi nella votazione è il seguente:

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere sull idoneità del candidato, quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20 per la celssificazione di merito.

I punti da 0 al 9 incluso serviranno per la classificazione dei non idonei, quelli da 10 al 20 per gli idonei.

Art. 17.

Media dei punti per la classificazione.

Il punto di esame si otterrà per ciascun concorrente e per ogni votazione, sommando i punti dati dai singoli esaminatori e quindi dividendo tale somma per il numero di questi.

La media complessiva si farà colle materie obbligatorie e si otterrà moltiplicando il punto di ciascun esame per il coefficiente corrispondente, sommando poi i prodotti e dividendo questa somma per quella dei coefficienti.

Art. 18.

Classificazione dei candidati che danno esami facoltativi.

Fatta la media generale, i candidati che danno felicemente gli esami facoltativi avranno la precedenza soltanto su quelli che hanno la loro stessa media.

Art. 19.

Esami di riparazione.

Non sono concessi nè esami di riparazione, nè ripetizioni d'esame.

Art. 20.

Decisione sull'ammissione.

Ogni decisione relativa all'ammissione all'Accademia spetta al ministro della marina.

§ 6. — **Disposizioni amministrative.**

Art. 21.

Ammontare e pagamento della pensione e del corredo.

La pensione per gli allievi dell'Accademia navale è di lire ottocento annue da pagarsi per trimestri *anticipati*, decorrendi dal 1° ottobre-gennaio aprile-luglio.

Il trimestre dell'ammissione decorrerà da 1° ottobre, ancorchè gli studi comincino in novembre.

Ogni allievo entrando in Accademia sarà provveduto di unap rima parte del corredo, composta degli oggetti descritti nella *tabella B*, del valore di lire cinquecento.

Questa prima parte del corredo dovrà essere pagata all'atto dell'ammissione dell'alunno.

Se l'allievo rimarrà in Accademia anche dopo il primo anno scolastico, allora sarà provveduto del resto del corredo descritto nella *ta bella C*. L'ammontare di questa seconda parte del corredo in lire trecento dovrà esser pagata al 1° luglio 1893.

Niun oggetto potrà esser fornito in natura. Ogni allievo è provveduto dalla R. Accademia dei prescritti libri di testo e degli oggetti di cancelleria.

Ad ogni allievo verranno accreditate annualmente lire duecentoquaranta in conto delle spese di rinnovazione, riparazione e conservazione del corredo. Le somme eccedenti tale assegno saranno a carico delle famiglie.

Art. 22.

Spese straordinarie.

Oltre le spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie ma autorizzate che facessero i propri figli per divertimenti permessi, per francobolli e per cure eccezionali odontalgiche, non che quelle per il risarcimento di danni al materiale dello istituto, per perdita di libri e oggetti scolastici e per il consumo anormale di corredo.

Art. 23.

Pagamenti all'ammissione.

In conseguenza di quanto è detto negli articoli precedenti, all'atto dell'ammissione all'Accademia gli ammessi dovranno pagare alla cassa le somme seguenti:

Per prima rata corredo	L. 500
Per tre mesi anticipati di pensione . .	» 200
Totale . . .	L. 700

I giovani per i quali non sarà fatto tale pagamento non saranno ricevuti.

Art. 24.

Modo di eseguire i pagamenti.

Le somme per pensioni ed accessori dovranno essere dirette al *Consiglio d'amministrazione della R. Accademia navale* in numerario o biglietti con corso legale, ovvero con vaglia postali od altrimenti con titoli sovra un istituto di credito con sede a Livorno.

Le famiglie si dovranno rivolgere direttamente all'anzidetto Consiglio d'amministrazione per schiarimenti e notizie che loro occorressero riguardo a spese, pagamenti e corredo.

Art. 25.

Espulsione per ritardato pagamento.

Sarà espulso dall'Accademia quell'allievo i cui parenti lascieranno trascorrere 15 giorni dal 1° trimestre senza fare i dovuti versamenti alla cassa. Quando un allievo lasci l'Accademia definitivamente, potrà essere delegato dalla famiglia a chiudere i propri conti, purchè essa ne informi direttamente il comandante dell'Accademia con lettera.

§ 7. — **Mezze pensioni e pensioni intere gratuite**

Art. 26.

Mezze pensioni gratuite.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita, *entro i limiti dei fondi stati a tale uopo stanziati in bilancio* coll'ordine di precedenza stabilito dai seguenti articoli.

Art. 27.

Mezze pensioni per benemerenza di famiglia.

Per benemerenza di famiglia:

a) Ai figli degli ufficiali e sottufficiali della regia marina o del regio esercito e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del Governo.

b) Ai figli dei decorati dell'ordine militare e civile di Savoia, della medaglia al valor militare od al valor di marina, o della medaglia dei mille.

c) Ai figli di coloro che abbiano preso parte a due, o più campagne di guerra nazionale.

d) Ai giovani appartenenti a famiglie, le quali, per segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza e risultino evidentemente meritevoli di particolare considerazione.

Art. 28.

Mezze pensioni per merito personale.

Per merito personale:

a) Ai giovani che negli esami di ammissione alla Regia Accademia risulteranno rispettivamente classificati nel primo decimo dei dichiarati idonei per concorso di esame, con la condizione però che abbiano riportato una media complessiva non inferiore al $^{16}/_{20}$.

b) Agli allievi classificati nel primo decimo agli esami annuali per ogni anno di corso con una media complessiva non inferiore al $^{16}/_{20}$.

Art. 29.

Intere pensioni gratuite.

Il beneficio dell'intera pensione gratuita per benemerenza di famiglia non sarà accordato che ai giovani di cui al comma *a*) dell'art. 27 e col medesimo ordine di precedenza, i padri dei quali siano morti in guerra od in servizio comandato.

Art. 30.

Cumulazione di due mezze pensioni.

Potranno però cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale dell'allievo.

Art. 31.

Chiarimenti circa le pensioni gratuite.

Il beneficio della pensione, o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta e non già alle spese per la provvista del corredo ed a quelle indicate all'art. 21, che saranno obbligatorie per tutti.

Art. 32.

Caso in cui si perde il beneficio della pensione gratuita.

Il beneficio della mezza, o dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia s'intenderà concesso per tutta la durata della permanenza nella Regia Accademia navale. Esso verrà però sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Il beneficio della mezza pensione gratuita per merito personale s'intende accordata per un solo anno.

Art. 33.

Domande per ottenere la pensione gratuita.

Le domande per ottenere una pensione, o mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia dovranno esser fatte in carta da bollo da una lira ed indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale del servizio militare) al quale, secondo la qualità del postulante, dovranno pervenire nei modi seguenti:

a) se ufficiale od impiegato della amministrazione militare, per via gerarchica;

b) se impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui appartiene od alla quale ha appartenuto, se giubilato;

c) se militare in riposo, o se tutore di orfano di militare, per mezzo della capitaneria di porto, o del comandante del distretto;

d) se tutore d'orfano d'impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui apparteneva il padre del concorrente.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti comprovanti che il padre dell'aspirante ha, ovvero aveva (se defunto), i titoli per ottenere tale pensione.

Tali domande dovranno essere inoltrate nello stesso limite di tempo stabilito per le domande di ammissione.

Le autorità che le trasmetteranno dovranno accompagnarle con particolari informazioni sui titoli di benemerenza del padre.

Programma d'esame (di cui a tabella A) per l'ammissione alla 1ª classe alla R. Accademia Navale

Lettere italiane.

Esame scritto.

Il candidato deve scrivere correttamente, senza errori di ortografia, grammatica o sintassi e fare un componimento italiano sopra un tema dato dalla Commissione.

Esame orale.

1. Teorica dei suoni. Vocali; consonanti; loro natura e loro mutazioni. Accento. — Vari modi di formazione delle parole. — Varie specie delle proposizioni. Parti del periodo. Punteggiatura.

2. Sostantivo e aggettivo. Loro formazione e loro flessione. Generi e numeri. Nomi alterati. Comparativo e superlativo. Concordanza del soggetto col predicato. Varie forme dell'uno e dell'altro. Aggettivi sostantivati, formazioni ed uso dei numerali.

3. Articolo e pronome. Varie loro specie. Loro flessione e loro uso.

4. Verbo. Sue specie, sua formazione e sua flessione. Significato, flessione ed uso dei verbi transitivi, intransitivi, attivi, passivi, riflessivi, impersonali.

5. Formazione, significato ed uso dei tempi del verbo. Coniugazione irregolare, verbi difettivi.

6. Modi del verbo e nomi verbali. Loro uso nelle proporzioni indipendenti e nelle dipendenti. Uso delle congiunzioni.

7. Preposizioni. Loro specie; loro uso. Preposizioni implicite. Formazione, specie ed uso degli avverbi. Figure grammaticali.

Aritmetica ragionata.

Esame scritto.

Il candidato dovrà eseguire correttamente un esercizio aritmetico che sia compreso nei limiti del presente programma.

Esercizio orale.

1. Numerazione. — Numerazione parlata e numerazione scritta. — Addizione e sottrazione dei numeri interi. — Teoremi sui quali queste operazioni sono basate e modo di eseguirle.

Definizione e formazione del complemento aritmetico.

2. Moltiplicazione dei numeri interi — Teoremi sui quali è basata questa operazione e modo di eseguirla nei vari casi che si presentano. — Teoremi relativi alla moltiplicazione di due o più fattori.

Potenza di un numero. — Prodotto di più potenze.

3. Divisione di numeri interi. Modo di eseguire questa operazione nei vari casi che si presentano. Teoremi relativi alla divisione. — Divisione di potenze.

4. Divisibilità. — Teoremi generali. — Caratteri di divisibilità per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11. — Prova per 9 e per 11 delle prime quattro operazioni.

Massimo comun divisore. — Teoremi sui quali è basata la ricerca del massimo comun divisore di due o più numeri. — Proprietà del minimo comun divisore.

5 Numeri primi e numeri primi fra loro. — Teoremi generali. — Criterio per conoscere se un numero è primo. — Formazione di una tavola di numeri primi.

Minimo comune multiplo. — Teoremi sui quali è basata la ricerca del minimo comune multiplo di due e di più numeri — Proprietà del minimo comune multiplo.

Scomposizione di un numero nei suoi fattori primi. — Condizione necessaria e sufficiente perchè due numeri siano divisibili l'uno per l'altro.

Ricerca di tutti i divisori di un numero.

Formazione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o di più numeri.

6. Frazioni ordinarie. — Teoremi generali. — Trasformazioni delle frazioni. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di frazioni.

Ricerca del quozionte di due numeri con una approssimazione data.

7. Numeri decimali. — Generalità. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di numeri decimali.

Conversione delle frazioni ordinarie in numeri decimali e viceversa.

8. Radice quadrata. — Quadrato di una somma e conseguenze Definizione della radice quadrata di un numero. — Teoremi relativi all'estrazione della radice quadrata di un numero intero e di una frazione a meno di una unità. — Modo di eseguire l'operazione.

Estrazione della radice quadrata con una data approssimazione.

9. Rapporti e proporzioni. — Rapporto di due grandezze e rapporto di due numeri. Teoria delle proporzioni.

10. Sistema metrico e numeri complessi. — Sistema metrico.

Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e viceversa. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri complessi.

11. Grandezze proporzionali. — Definizioni e teoremi relativi alle grandezze direttamente o inversamente proporzionali.

Regola del tre semplice e composta; metodo di riduzione all'unità. — Regola d'interesse semplice e regola di sconto.

Divisione di un numero in parti proporzionali a numeri dati.

Regola di società e di alligazione

Storia.

Orientale e Greca.

1. Tradizioni bibliche sull'età antidiluviana e sui Noachidi. — Gli ebrei in Palestina e i patriarchi. Gli ebrei in Egitto. — Mosè. — Ritorno in Palestina. — I giudici. — I re. — La monarchia divisa. — Schiavitù e rimpatrio. — Gli egizi. — Le prime dinastie. — Ramsete II. Decadenza dell'Egitto. L'Egitto sotto i persiani. I fenici: età prima,

della preponderanza di Sidone; età seconda, della preponderanza di Tiro. — Loro navigazione e loro colonie. Fondazione di Cartagine.

2. *Gli assiri*: il primo impero assiro da Nino e Semiramide a Sardanapalo. Il secondo impero assiro e sua caduta. Distruzione di Ninive.

I babilonesi: primo impero babilonese; Nabonassar; era caldea. Secondo impero babilonese. Nabucodonosor. Decadenza e fine dell'impero babilonese. L'impero dei Medi. I Persiani; Ciro il grande rovescia l'impero medo e fonda quello persiano; sue conquiste. Cambise e conquista dell'Egitto, Dario rompe guerra ai greci.

3. Divisioni della Grecia antica. Età eroica. Invasione dorica. Colonie dei Greci in Oriente e in Occidente. — Sparta: leggi e istituzioni di Licurgo; guerre messeniche. — Atene sotto i re e gli arconti: Dracone, Solone; Pisistrato e i suoi figli. Cacciata d'Ippia. Riforme di Clistene e l'ostracismo.

4. Cagione della guerra dei persiani contro i greci. Le due prime spedizioni dei persiani in Grecia. Milziade e Maratona. Spedizione di Serse: Leonida alle Termopili, Temistocle a Salamina. Battaglie di Platea e di Micale Guerra offensiva dei greci contro i persiani. Cimone. Pace coi persiani.

5. L'egemonia di Atene. Pericle. Guerra del Peloponneso. Caduta di Atene. I trenta tiranni. Trasibulo. Spedizione di Ciro il minore e ritirata dei diecimila. Nuova guerra fra Sparta e la Persia; Agesilao in Asia; lega contro Sparta; pace di Antalcida, Tebe oppressa da Sparta; Pelopida ed Epaminonda; battaglia di Leutra e di Mantinea. Decadenza generale della Grecia.

6. La Macedonia sotto Filippo II: Disegni di Filippo II sulla Grecia; Guerre sacre, Demostene; battaglia di Cheronea; sottomissione della Grecia. Alessandro il grande. Eccidio di Tebe. Guerre contro i persiani. Spedizione nell'India — suo ritorno. Navigazione di Nearco. Grandi disegni di Alessandro. Sua morte. Smembramento dell'impero di Alessandro.

Romana.

8. Prospetto geografico e divisione dell'Italia antica. — Cenni sui primitivi popoli dell'Italia. — Tradizioni sui primi Latini e sulla fondazione di Roma. Romolo e prima costituzione di Roma. Numa Pompilio e istituzioni religiose di Roma. Tullio Ostilio e distruzione di Alba. — Anco Marzio. — Origine della plebe. — Tarquinio Prisco. Servio Tullio e sua costituzione. — Tarquinio il superbo. — Cacciata dei Tarquinii.

8. Fondazione della repubblica di Roma. Cospirazione contro il nuovo governo. Guerra di Porsenna. Leggende. Insurrezione del Lazio. La dittatura. Battaglia del lago Regillo. — Lotte fra patrizi e plebei: secessione della plebe sul monte Sacro; istituzioni dei tribuni della plebe. Il decimvirato e le leggi delle XII tavole. Appio Claudio e Virginia. — La legge Canuleia; i tribuni militari consolari; i censori. — Guerre contemporanee alle dette lotte interne: coi Volsci; coi Vejenti; cogli Equi; coi Galli Senoni. — Le leggi Licinie.

9. Guerre coi Latini e coi Sanniti, e conquista dell'Italia centrale. Guerra con Pirro e conquista dell'Italia meridionale. — Cagioni della guerra fra Cartagine e Roma e prima guerra punica. — Seconda guerra punica. — Guerre Macedoniche e guerra Siriaca — Ultima guerra in Macedonia ed in Grecia. — Terza ed ultima guerra punica. I Romani in Ispagna. — Viriato e i Lusitani. — Distruzione di Numanzia.

10. I Gracchi — Guerra numidica. — Guerra coi Cimbri e coi Teutoni. — La questione degli italiani e guerra sociale. — Guerra civile fra Mario e Silla e prima guerra contro Mitridate. Dittatura di Silla.

11. Guerra contro Sertorio. — Guerra contro Spartaco. — Guerra contro i pirati. Ultima guerra contro Mitridate. — Congiura di Catilina. — Primo triumvirato. — Guerre di Cesare nelle Gallie. — Guerra civile fra Cesare e Pompeo e poi fra Cesare e i Pompeiani. Dittatura di Cesare e sua morte.

12. Rivalità di Ottavio e Antonio, e guerra civile di Modena. — Secondo triumvirato e battaglia di Filippi contro gli uccisori di Cesare. Divisione delle provincie fra i triumviri e Sesto Pompeo. — Guerra fra Ottavio e Antonio: battaglia di Anzio; fine della Repubblica.

13. Condizioni dell'Impero, sua estensione, e suoi limiti sotto Ottaviano Augusto — Orrenda tirannide: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone — Primordi della società cristiana. Prime persecuzioni. — Anarchia militare: Galba, Ottone, Vitellio; vittoria di Vespasiano.

14. I tre Flavii; Vespasiano; Tito Domiziano. Età aurea dell'Impero: Nerva; Trajano: suo governo, sua guerra contro i Daci, e sua spedizione in Oriente. — Elio Adriano. Antonino Pio. Marco Aurelio e Lucio Vero. — Decadimento dell'Impero: dominio dei Pretoriani e seconda anarchia militare. I barbari invasori e gli imperatori difensori.

15. Mutazione nella costituzione, per opera di Diocleziano: divisione dello Impero. — Ultima persecuzione dei Cristiani. Costantino, sue riforme e suoi editti in favore dei Cristiani. Riscossa del paganesimo sotto Giuliano, a vittoria finale del Cristianesimo sotto Teodosio. Ultima divisione dell'Impero in Orientale e Occidentale. — Nuove invasioni di barbari nell'Impero Occidentale. — Caduta dell'Impero Occidentale.

Geografia.

1 Principii di geografia cosmografica: La Terra; prove della sua rotondità. Assi e poli; Orizzonte e sua specie. — Punti cardinali e intermedi; rosa dei venti. — Equatore, Paralleli, Meridiani; Latitudine e Longitudine (Definizioni).

2. Principii di geografia fisica: Divisioni generali della superficie terrestre. Continenti ed isole; configurazione orizzontale e verticale. (Definizioni relative). — Oceani e loro situazione. — Mari, golfi, rade, baie, porti, canali e stretti. (Definizioni relative). — Acque continentali, correnti e non correnti. (Definizioni relative).

3. Popolazione della Terra; Divisioni naturali: Razze. — Lingue e Nazioni. — Religioni. — Divisioni politiche: Stati e forme di governo. — Colonie.

4. Europa: Confini. — Configurazione orizzontale, cioè: mari golfi, canali, stretti, capi, penisole ed isole dell'Europa. — Configurazione verticale: Spartiacque europeo; versanti generali e fiumi principali di ciascun versante. — Regioni naturali in cui si divide l'Europa e loro capitali.

5. Italia: Confini naturali della regione italica. — Mari e golfi che la contornano. — Isole. — Le Alpi che cingono l'Italia e loro divisioni in otto sezioni. — Gli Appennini e loro divisioni in sei sezioni. — Fiumi principali d'Italia e città più importanti che bagnano.

6. Asia fisica: Confini. — Configurazione orizzontale (come al n. 4). — Configurazione verticale: Altipiano centrale e versanti generali (settentrionale, orientale, meridionale e occidentale): catene che li determinano e grandi fiumi che li percorrono. — Bacino interno del Caspio e dell'Aral; suoi fiumi.

7. Asia politica: Stati asiatici indipendenti e loro capitali. — Possedimenti europei: russi; inglesi; francesi; portoghesi; turchi.

8. Africa fisica: Confini. — Configurazione orizzontale (come al n. 4). Configurazione verticale: — Altipiani e catene di montagne. — Fiumi principali che si versano: nel Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico, nell'Oceano Indiano.

9. Africa politica: Stati indipendenti e possedimenti europei: *a)* lungo il Mediterraneo; *b)* lungo l'Atlantico; *c)* lungo l'Oceano Indiano e il mar Rosso. — Stati interni. — Divisione politica dell'isole africane.

10. America fisica: Confini e divisione in America settentrionale e meridionale. — Configurazione orizzontale di ciascuna (come al n. 4). Configurazione verticale (simmetrica) delle due Americhe: grandi catene montane nell'una e nell'altra, versanti che ne derivano e grandi fiumi che li percorrono. — Grandi pianure.

11. America politica: Le 19 repubbliche dell'America e loro capitali. — Possedimenti europei: inglesi, spagnoli, francesi, olandesi, danesi.

12. Oceania: sue divisioni: Isole della Malesia. — Australia e isole della Melanesia. — Principali gruppi d'isole della Polinesia e della Micronesia. — Stati indipendenti dell'Oceania. Possedimenti europei: inglesi, olandesi, spagnoli, portoghesi, francesi, germanici.

Lingue estere.

Esami facoltativi.

Scrivere sulla lavagna sotto dettato.
Lettura e versione in italiano.
Esporre le principali regole grammaticali.

MODELLO A, *di cui all'art. 7*

Modello dell'atto di sottomissione citato dall'art. 7 comma f) della notificazione

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . .
domiciliato . . . . . . via . . . .
N. . . . mi obbligo personalmente, a tenore dei regolamenti della Regia Accademia navale, a pagare pel giovane . . . ., all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, la prima rata in lire 500 (dico cinquecento) dell'importo degli oggetti al primo corredo che saranno a lui provveduti e la seconda rata in lire 300 (dico trecento) il 1° luglio 1893, se il giovane resterà in Accademia.

Mi obbligo ugualmente a pagare la pensione di lire 800 (dico ottocento) per trimestre anticipato, per tutto il tempo che rimarrà nell'Accademia navale, nonchè l'importo del sestate in lire 250 e tutte le altre spese che volta per volta mi saranno indicate dall'Amministrazione di quell'Istituto.

N.B. Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata dal regio notaio, col visto del presidente del tribunale civile e correzionale del circondario e debitamente registrato.

TABELLA B, *di cui all'art. 21.*

Tabella del corredo da provvedersi all'ammissione degli allievi e suo costo approssimativo

N.	1 Cappotto di casa	L.	30.00
»	1 Soprabito di uscita	»	50 00
Paia	1 Calzoni di uscita	»	24.00
N.	1 Giacchetta	»	40.00
»	1 Panciotto	»	9.00
Paia	2 Calzoni per casa	»	30.00
N.	2 Cravatte di seta	»	2.40
»	10 Camicie di casa	»	40.00
»	4 Dette di uscita	»	22.00
»	24 Fazzoletti di tela	»	10.50
»	6 Mutande di tela di cotone	»	18.00
»	3 Lenzuoli di tela di lino	»	28.20
»	4 Fodere per guanciali	»	7.00
»	8 Tovagliuoli	»	6.86
»	10 Asciugamani di Fiandra	»	13.00
»	2 Asciugatoi da bagno	»	9.30
»	1 Coperta di lana	»	13.14
»	1 Detta di cotone	»	8.00
»	1 Pugnalino con cinturino di pelle nera	»	29.00
Paia	2 Stivalini	»	18.00
»	3 Scarpe	»	18.00
»	11 Calzine di cotone	»	10.80
»	2 Guanti di pelle di daino	»	4.80
N.	1 Berretto di uscita con trofeo	»	11.40
»	1 Berretto alla marinara	»	5.35
»	2 Maglie di lana bleu con maniche di ricambio	»	36.00
»	1 Cintura di nastro	»	2.25
Paia	1 Uose di olona	»	3.00
	Totale	L.	500.00

TABELLA C, *di cui all'art. 21*

Tabella della seconda parte del corredo da provvedersi se l'allievo rimane in Accademia dopo il primo anno scolastico, e suo costo approssimativo.

N.	1 Calzone di panno per casa	L.	15,00
»	5 Detti di olona	»	32,50
»	4 Camicie di tela di cotone	»	16,00
»	2 Dette di mussola per uscita	»	11,00
»	3 Dette di cotonina	»	22,50
»	3 Detta di flanella	»	18,00
»	1 Detta di lana da inverno	»	12,00
»	2 Mutande di tela di cotone	»	6,00
»	1 Mutandina da bagno	»	1,20
»	3 Lenzuoli di tela di lino	»	28,20
»	4 Tovaglioli di tela	»	3,40
»	1 Coperta di lana	»	12,95
»	2 Brande di olona	»	14,50
»	1 Strafilaggio per brande	»	2,50
»	1 Cassa di legno con due serrature	»	19,00
Paia	6 Calzine di cotone	»	5,40
»	1 Guanti di pelle bianca	»	2,40
»	3 Guanti di filo bianco	»	5,70
N.	1 Sacco di tela di olona	»	3,25
»	1 Berretto alla marinara	»	5,35
»	1 Astuccio di cuoio con oggetti di toletta	»	16,35
»	1 Posata completa	»	10,00
»	1 Borsellino per moneta	»	2,00
»	1 Portabiglietti	»	2,50
»	1 Tascapane	»	3,50
»	1 Boraccia	»	2,25
»	1 Coltello con cordone	»	1,20
»	1 Valigia	»	6,80
»	1 Astuccio di compassi	»	18,55
	Totale	L.	300,00

Disposizioni generali riguardanti gli allievi che saranno ammessi nella R. Accademia navale in base alla presente notificazione.

1. Il nome dei giovani ammessi alla Regia Accademia navale verrà pubblicato nel giornale militare nella R. marina e nella *Gazzetta Ufficiale*, ed alle famiglie verrà indicata direttamente la data di presentazione dei nuovi allievi nella Regia Accademia.

In ogni caso s'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi dieci giorni dalla data stabilita per l'ammissione. Cesserà di appartenere alla Regia Accademia chi se ne allontani senza permesso.

2. Si crede utile avvertire che, in seguito ad accordi presi tra il Ministero della Marina e quello della pubblica istruzione, sono rese esecutorie le seguenti disposizioni riguardanti il pareggiamento degli studi della R. Accademia navale con quelli degli Istituti superiori del Regno.

I.

L'allievo dell'Accademia che avrà superato favorevolmente l'esame del 1° anno di corso sarà ammissibile al 4° anno della sezione fisico-matematica di un Istituto tecnico.

II.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 2° anno di corso sarà ammissibile al 1° anno di una facoltà di scienze fisico-matematiche pel diploma d'ingegnere.

III.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 4° anno di corso, sarà ammissibile al 2° anno di una facoltà di scienze fisiche-matematiche, coll'obbligo di seguire il corso di chimica, quando anche questo fosse compreso fra le materie d'insegnamento del 1° anno dell'università.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 5° anno di corso, sarà ammissibile al 1° anno di una scuola di applicazione per gl'ingegneri.

3. La Regia Accademia è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della Regia marina e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Gli allievi possono contrarre arruolamento volontario, qualora abbiano compiuto il 17° anno di età e diano sufficienti garanzie di buona riuscita nel regio servizio militare marittimo.

Dopo di avere subito con successo gli esami finali dell'ultimo anno di corso e prima di essere promossi ufficiali, gli allievi dovranno contrarre la ferma di sei anni per l'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi ed aver raggiunto un periodo di navigazione non inferiore ai 12 mesi sopra regie navi armate.

Roma, 31 gennaio 1892.

Il Sotto Segretario di Stato
R. CORSI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

E' aperto il concorso al posto di professore di solfeggio, divisione e dettato musicale nel R. Conservatorio di musica di Milano coll'annuo stipendio di lire 1500.

Il concorso sarà fatto per titoli, ed occorrendo, per titoli e per esami.

Nel caso che la Commissione esaminatrice stimasse necessaria la prova dell'esame, i concorrenti saranno avvisati in tempo debito, e sarà ritenuto rinunziante al concorso chi non si presentasse pel giorno stabilito.

L'esame verterà sulle seguenti materie:

1. Armonizzare a quattro voci una melodia;
2. Disporre un basso senza numeri a 4 parti;
3. Leggere a prima vista un solfeggio parlato col setticlavio;
4. Scrivere sulla lavagna sotto dettatura.

N.B. — I compiti 1° e 2° saranno eseguiti a porte chiuse su temi dati dalla Commissione esaminatrice; i numeri 3° e 4°, all'improvviso dinanzi alla Commissione stessa.

Le domande di ammissione al concorso in parola, dovranno essere presentate alla presidenza del R. Conservatorio di musica di Milano sopra carta da bollo da lira una non più tardi del giorno 1° marzo prossimo venturo. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

Fede di nascita;
Certificato di buona condotta;
Certificato di penalità;
Certificato di sana fisica costituzione;
Studi percorsi e diplomi ottenuti.

I concorrenti in calce alla domanda indicheranno chiaramente il loro domicilio.

Roma, addì 1° febbraio 1892.

Il Direttore capo della divisione per l'arte contemporanea
3 COSTETTI.

N. 47060 - 4ª Divisione

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 24 luglio 1879, colla quale venne prescritta la costruzione di ferrovie complementari e fra le stesse è compresa quella di Roma-Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 31 luglio 1891 num. 34053, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate ai proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 14 ottobre 1891 coi numeri 19742 al 19749, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359:

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roviano, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degl'interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roviano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 8 gennaio 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario di Prefettura
TORRONI.

Elenco descrittivo degli stabili da occuparsi.

1. Battisti Rosalia fu Angelo, vedova di Peruzzi Giov. Battista fu Domenico, per sè e come tutrice e curatrice dei figli minori Serafino, Giovanni, Angelo, Flavia e Tommasina fu Giovanni Battista e Mutarelli Chiara di Bernardino, vedova Peruzzi Domenico fu Giov. Batta, per sè e le figlie minori Clementina ed Elisabetta, tutti domiciliati a Roviano.

Terreno seminativo nudo in costa, vocabolo Arnarola, definito in catasto n. 2146 sez. unica, conf. Scacchi Luigi, fosso delle Magliette, Crialesi Giovanni e Todini Vincenzo.

Terreno seminativo con alberi vitati, vocabolo Alto della Cocuzza, in catasto n. 1956 sez. unica, conf. Innocenzi Natale, Tacchini Maria e lo stesso proprietario.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Peschietta, in catasto 3593 sez. unica, conf. strada di Colle Brugia, strada carrabile comunale e Iacobelli Domenico Antonio.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Peschietta, in catasto nn. 838 e 3154 sez. unica. conf. strada di Colle Brugia, Scacchi Luigi e fratelli Nardoni.

Superficie in mq. da occuparsi 611.99.
Indennità stabilita L. 101,75.

2. Folgori Giovanni, Giuseppe, Bernardino e Felice fu Antonio e Folgori Susanna in Crialesi fu Cristoforo e Tarquini Andrea fu Luigi, marito della fu Dorotea Folgori fu Antonio, come tutore ed amministratore dei figli minori Luigi, Giovanni, Antonio e Celestino, domiciliati a Roviano.

Terreno seminativo in costa, vocabolo Mariolo e Fontemaggiore, definito in catasto nn. 1575 e 3171 sez. unica, conf. da tre lati lo stesso proprietario, Maturi Giovanni e strada del Grottone.

Terreno seminativo vitato alberato, in vocabolo Fontemaggiore, in catasto n. 1982 sez. unica, conf. fosso del Boschetto, strada da Rovianello a Roviano e Crialesi Giovanni.

Superficie in mq. da occuparsi 353,25.

Indennità stabilita L. 50,63.

3. Folgori Giovanni, Giuseppe, Bernardino e Felice, figli ed eredi del fu Antonio, domiciliati a Roviano.

Terreno pascolivo alberato, in vocabolo Pezza, definito in catasto al n. 1963 sez. unica, conf. strada di Fontemaggiore, Scacchi Francesco e Marchionne Ignazio.

Superficie in mq. da occuparsi 188.61.

Indennità stabilita L. 163,61.

4. Tarquini Francesco fu Luigi, domiciliato a Roviano.

Terreno ortivo asciutto, in vocabolo La Canala, in catasto al n. 406 sez. unica, conf. strada carrabile, Brancazi Michele e Folgori Filomena.

Indennità stabilita L. 20.

5. Brancazi Michele e Filippo fu Luigi, le sorelle Domenica in Barba Giovanni fu Luigi, e Francesca in Conti Luigi fu Domenicantonio, eredi del fu Brancazi Luigi, domiciliati a Roviano.

Terreno seminativo con quercie, in vocabolo Peschietto, in catasto ai nn. 893 e 894 sez. unica, conf. Marchionne Ignazio, Nardoni fratelli e strada di Fonte Ciconi.

Superficie in mq. da occuparsi 453.12.

Indennità stabilita L. 46,80.

6. Nardoni Luigi fu Giovanni, domiciliato a Roviano.

Terreno coltivato a prato asciutto con piantoni di olivo ed altre piante, in vocabolo Peschietto, definito in catasto ai nn. 833, 835, 830, 3585, 3584, 3586, conf. Peruzzi Domenico, Principe Massimo e strada della Brugia.

Terreno seminativo in costa con quercie, in vocabolo Ara di Carletta, in catasto n. 914, conf. Brancazi Luigi, strada di Arsoli, Parisi Giuseppe, strada di Fonte Ciconi.

Superficie in mq. da occuparsi 697.88.

Indennità stabilita L. 13,26.

7. Tarquini Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Roviano.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo Vigna Cesare, definito in catasto col n. 934 sez. unica n. 934, conf. Parisi Giuseppe, Tiritante Luigi e strada di Arsoli.

Terreno alberato vitato, pascolivo con quercie, in vocabolo Casale, definito in catasto coi nn. 970, 971 e 3466 sez. unica, conf. Flavi Giovanni, lo stesso proprietario, Crialese Marta e Marchionni Ignazio.

Superficie in mq. da occuparsi 2756.17.

Indennità stabilita L. 1566,34.

8. Crialesi Rosa fu Angelo, in Midelli Giuseppe di Angelo, Crialesi Francesco e Maria fu Angelo, Crialese Emilia fu Francesco, vedova Crialese Luigi fu Angelo.

Terreno seminativo alberato vitato, in vocabolo Collepero, definito in catasto ai nn. 940, 939, 943 e 3462 sez. unica, conf. Tacchia Luigi, Scacchi Luigi e fosso di Collepero.

Superficie in mq. da occuparsi 1068.51.

Indennità stabilita L. 211,64.

Registrato *gratis* in Tivoli addì 10 gennaio 1892 al n. 289 fol. 32 vol. 25 del mod. 1.

Il Ricevitore
GISMONDI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 febbraio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	2 4	— 5 8
Domodossola	sereno	—	7 2	— 2 9
Milano	coperto	—	5 3	— 1 2
Verona	coperto	—	8 8	2 2
Venezia	coperto	calmo	6 0	0 4
Torino	coperto	—	5 7	0 3
Alessandria	coperto	—	3 6	— 1 0
Parma	coperto	—	7 0	— 1 1
Modena	3/4 coperto	—	8 1	— 0 5
Genova	1/4 coperto	calmo	9 4	4 5
Forlì	coperto	—	9 2	0 2
Pesaro	coperto	calmo	8 7	2 3
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	11 4	1 2
Firenze	piovoso	—	4 0	2 2
Urbino	coperto	—	4 9	— 0 2
Ancon	coperto	calmo	7 5	2 3
Livorno	coperto	mosso	8 7	3 0
Perugia	nebbioso	—	5 0	— 1 0
Camerino	coperto	—	4 8	2 1
Chieti	sereno	—	7 4	— 4 0
Aquila	coperto	—	4 1	1 2
Roma	q. coperto	—	8 8	5 4
Agnone	coperto	—	3 3	— 0 6
Foggia	—	—	—	—
Bari	1/2 coperto	calmo	8 2	2 3
Napoli	3/4 coperto	mosso	9 6	6 8
Potenza	3/4 coperto	—	3 4	— 4 2
Lecce	1/4 coperto	—	7 2	2 0
Cosenza	3/4 coperto	—	11 8	— 2 4
Cagliari	coperto	calmo	13 2	3 5
Reggio Calabria	coperto	mosso	11 0	7 0
Palermo	coperto	agitato	13 8	6 7
Catania	nebbioso	calmo	11 7	5 3
Caltanissetta	coperto	—	7 0	2 4
Siracusa	3/4 coperto	calmo	11 7	5 5

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 16 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 752,4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 70
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 13°,8. / Minimo = 5°,4.
Pioggia in 24 ore: mm. 27.5.

Li 16 febbraio 1892.

In Europa pressione irregolarissima e generalmente bassa. Charkoff 740; Brest 746; Kiew 748; Norvegia meridionale 760; Atene 762.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso specialmente al Centro; diverse piogge e venti generalmente forti di libeccio al Centro; temperatura aumentata al Centro e Sud; brinate e gelate al Nord.

Stamane: cielo nuvoloso; venti deboli a freschi del terzo quadrante al Centro e Sud; barometro a 751 mill. nel golfo di Genova, a 756 a Palermo, Napoli, Lesina, a 758 mill. lungo la costa ionica.

Mare mosso lungo le coste occidentali, agitato a Palermo.

Probabilità: venti del terzo quadrante deboli a freschi; cielo nuvoloso con piogge; temperatura mite; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 16 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,45.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « *«Intorno agli alienati ed ai manicomi»* (*N. 112*).

PRESIDENTE rammenta come ieri la discussione siasi fermata all'art. 5 così concepito:

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla deputazione provinciale per quelli mantenuti dalla provincia o ad un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale per quelli appartenenti ad opere pie (salvo il disposto della legge sulle opere pie per le Congregazioni di carità), o dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

La parola spetta al senatore Baccelli.

BACCELLI promette che il presente disegno di legge merita di essere approvato con plauso.

Tuttavia sente il dovere di fare alcune osservazioni.

L'art. 5 distingue i manicomi in provinciali e in Opere pie.

L'amministrazione dei primi affida alla Deputazione provinciale; pei secondi l'amministrazione spetterà al Consiglio nominato dal Consiglio provinciale.

Opina sia una incoerenza del legislatore lo avere affidato l'amministrazione dei manicomi provinciali alla Deputazione provinciale.

Ricorda che questo corpo per la legge comunale e provinciale non ha più funzioni amministrative.

Osserva che non regge l'obbiettare che la Deputazione provinciale è un'emanazione del Consiglio provinciale.

Fa avvertire la differenza che vi è fra il deferire direttamente il diritto d'ammissione al Consiglio provinciale con facoltà di delegare alla Deputazione, e il deferire l'*ius administrandi* direttamente alla Deputazione stessa.

Ritiene che la disposizione dell'art. 5 possa essere anche molto dannosa in pratica.

Crede che il direttore del manicomio, così rigorosamente scelto, e fornito di tanta autorità, si troverà in una ben triste posizione rispetto alla Deputazione provinciale.

L'inconveniente non si verificherebbe se amministrasse il Consiglio provinciale.

Ed è tanto più strano che si neghi al Consiglio lo amministrare, mentre ad esso spetta la nomina del direttore.

Come mai non si indica neppure a chi spetti il revocare il direttore nominato dal Consiglio?

Propone che l'amministrazione dei manicomi sia regolata colle norme dell'articolo 192, secondo comma, della legge comunale e provinciale.

Quanto ai manicomi delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è lieto che già si ammetta che l'amministrazione possa essere regolata secondo le tavole di fondazione e gli statuti delle istituzioni stesse; spera che la sua proposta sia accettata; se non lo fosse, voterebbe ugualmente la legge.

PRESIDENTE. Dà lettura di due emendamenti: uno proposto dall'Ufficio centrale, l'altro dal senatore Cesarini.

MANFREDI, dell'Ufficio centrale, dichiara che la proposta del senatore Cesarini non ha d'uopo di svolgimento essendo stata compresa nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

TOLOMEI B. è lieto che il nuovo testo dell'Ufficio centrale tenga conto delle tavole di fondazione per ciò che riflette l'amministrazione dei manicomi dipendenti dalle Opere pie.

MANGILLI difende il testo proposto dall'Ufficio centrale.

Il diritto e il dovere di amministrare i manicomi provinciali è per sua natura spettante alla Deputazione provinciale che è corpo delegato dal Consiglio.

Non è esatto che il Consiglio venga a mancare del diritto di controllo e di sorveglianza.

LOVERA si associa alle considerazioni svolte dal senatore Baccelli e crede che, per farvi ragione, sarebbe meglio sopprimere l'articolo 5.

Se si vuole conservare l'articolo, specie per riguardo all'ultimo comma, propone che il Consiglio provinciale sia libero di amministrare col mezzo che crede migliore, ricorrendo cioè alla Deputazione o ad una Commissione speciale.

Al primo sistema si attiene la provincia di Milano, al secondo quella di Cuneo.

NICOTERA, ministro dell'interno. Crede che il senatore Baccelli sia partito da un errore invocando la legge comunale e provinciale e sostenendo che la Deputazione provinciale non deve amministrare.

L'attribuzione delle Deputazioni è appunto quella di amministrare il patrimonio della provincia; ora il manicomio mantenuto dalla provincia non lo può amministrare che la Deputazione.

Il Consiglio provinciale conserva integro il diritto di controllo.

Il rimuovere il direttore non spetta alla Deputazione se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale.

La distinzione fra amministrazione delegata dalla legge o dal Consiglio, non può addursi perchè vi contraddice il concetto delle nostre leggi amministrative.

Reputa pericolosa la facoltà che si vorrebbe dare al Consiglio di delegare l'amministrazione ora alla Deputazione, ora a Commissari speciali.

L'onorevole Lovera propose la soppressione dell'art. 5; ma così si mancherebbe allo scopo della legge che vuole fissare essa, in modo assoluto, le attribuzioni spettanti ai singoli corpi.

Fa notare che è la Deputazione provinciale di Cuneo quella che nomina la Commissione speciale amministratrice del manicomio di Racconigi; è dunque la Deputazione quella che risponde al Consiglio.

BACCELLI, replica che l'amministrazione deve appartenere al Consiglio, che la Deputazione amministra solo per delegazione. Ciò posto, meglio è adottare la formula da lui proposta che è più precisa.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, è lieto che l'onorevole Baccelli non creda più che la Deputazione provinciale debba essere estranea all'amministrazione dei manicomi.

È il testo della legge comunale e provinciale quella che deferisce l'amministrazione alla Deputazione e il controllo al Consiglio.

Non vi è deroga all'articolo della legge comunale e provinciale.

Ammette però che un piccolo strappo all'art. 192 vi è, strappo che l'Ufficio centrale accetta.

Non sarà tolto alla Deputazione il farsi coadiuvare, sempre sotto la sua responsabilità.

NICOTERA, ministro dell'interno, crede di non avere fatto uno strappo all'art. 182, ma se fu fatto, è pronto a rattopparlo. (Si ride).

Legge, a questo scopo, una nuova formula dell'art. 5.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, accetta questa nuova formula.

BACCELLI ritira il suo emendamento.

LOVERA chiede se alla Deputazione sarà lecito delegare l'amministrazione a Commissioni speciali.

NICOTERA, ministro dell'interno, osserva che il testo dell'art. 5 si riferisce alla legge vigente: che la delegazione è cosa che riguarda i rapporti fra la Deputazione e il Consiglio.

L'art. è approvato nella formula concertata fra il ministro e la Commissione.

Gli articoli 6 e 7 sono approvati conforme al testo del progetto.

TODARO F, sull'art. 8, n. 2 osserva che il medico certificante dovrebbe essere tale da assicurare la sua speciale competenza. Altrimenti non vi sono garanzie, e la libertà individuale è in pericolo.

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che non si può avere in ogni comune un medico alienista.

Il pericolo segnalato dall'onorevole Todaro non vi è o se vi è dura poche ore, perchè i medici del manicomio visitano la persona e se non la trovano ammalata, la rinvianò.

Il periodo di esperimento di 15 giorni non ha lo scopo di accertare se vi è malattia, ma di precisarne il grado e la qualità.

TODARO F. osserva che se il certificato deve valere, bisogna che sia fatto da un alienista. Si richieda almeno dal certificante la prova che subì l'esame di psichiatria.

BIZZOZERO osserva che l'Ufficio centrale si occupò anche della parte scientifica della legge. I più dei medici escono dalle università dopo aver dato l'esame di psichiatria, e ciò basta per conferire loro la capacità certificante.

Ogni medico, anche non specialista, può curare qualunque malattia: si deve adunque permettergli di fare un semplice certificato.

L'articolo 8 è approvato nella forma concertata fra il ministro e la Commissione nel testo seguente:

Art. 8.

Per l'ammissione nel manicomio occorre:

1° La domanda di ricovero presentata da una delle pensone menzionate nell'articolo 18:

2. Il certificato medico redatto a norma dell'art. 19;

3. La autorizzazione per decreto del tribunale civile.

L'autorità di pubblica sicurezza per altro, quando il provvedimento sia richiesto da ragioni di sicurezza dell'alienato o della società, può autorizzare il ricovero provvisorio nel manicomio anche senza la domanda di cui al n. 1 previ sempre la visita e il certificato medico.

Contemporaneamente la stessa autorità comunicherà al procuratore del Re il provvedimento.

Gli articoli 9 e 10 sono approvati nel testo del progetto.

TODARO F., sull'articolo 11 crede che il periodo di osservazione dovrebbe portarsi ad un mese.

VERGA, A. possono esservi casi in cui il periodo di un mese sia anche breve, così è nei casi di simulazione, nelle forme di pazzia ciclica. Ma sono casi rari e il direttore potrà chiedere una dilazione.

Nei casi normali reputa sufficiente il periodo di 15 giorni.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, osserva che si può estendere ad un mese il termine della osservazione.

NICOTERA, ministro dell'interno, accetta.

VERGA A. propone la soppressione delle parole: « che non potrà eccedere i 15 giorni », così alla dilazione non si prefigge un termine.

NICOTERA, ministro dell'interno, prega il senatore Verga di non insistere nell'interesse della libertà e dei medici alienisti.

VERGA A. ritira la sua proposta.

L art. 11 è approvato coll'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Gli articoli 12 a 17 sono approvati.

PARENZO lamenta che la legge non permetta il reclamo di chi fu indebitamente recluso.

NICOTERA, ministro dell'interno, non si oppone che all'art. 18 si indichi anche colui che indebitamente fu recluso, salvo all'Ufficio centrale di collocare poi altrove la disposizione relativa.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, crede che tale concetto non si possa includere nell'art. 18.

PRESIDENTE osserva che il regolamento non vieta il ritorno su massime già votate quando non si vada in contraddizione.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, dice che il concetto del senatore Parenzo si congloberà nell'art. 13 quando si coordinerà il progetto.

Gli articoli 18 e 19 sono approvati.

GADDA sull'articolo 20 manifesta il desiderio che il progetto sia semplificato rinviandosi al regolamento alcune disposizioni di minore importanza.

NICOTERA, ministro dell'interno. Ritiene meglio che la disposizione dell'art. 20 sia nella legge.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, spiega come l'ufficio centrale accolse le idee del ministro.

GADDA si dichiara sodisfatto.

L'art. 20 è approvato.

Si approvano senza osservazione gli articoli fino al 24 inclusivo.

LOVERA, all'articolo 25, osserva come in esso sia stata usata la parola *pazzi* invece di quella di *alienati* adoperata in altri articoli del progetto.

Crede che per conformità di dicitura sarebbe da adoperare anche in tale articolo la parole *alienati*.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, riconosce il fondamento delle osservazioni del senatore Lovera e consente che alla parola *pazzi* si sostituisca quella di *alienati*.

Con questa modificazione è approvato l'art. 25.

BIZZOZERO, desidererebbe il ritorno al testo ministeriale dello art. 26; dimostra che lo assegnare solo una stanza pei pazzi criminali è misura dannosa, meglio è assegnare loro un comparto.

GADDA aderisce alle idee svolte dal senatore Bizzozero e dimostra che adottandole non si ha un aggravio finanziario.

NICOTERA, ministro dell'interno, dimostra come il testo del progetto ministeriale sia preferibile.

VERGA A. osserva che il comparto dei pazzi criminali inviati in osservazione, è una necessità.

Avverte che vi sono dei nuovi ammessi i quali non hanno più bisogno di essere tenuti in osservazione.

L'occupazione per gli alienati è sempre utile, anche se non sono in via di guarigione.

NICOTERA, ministro dell'interno, fa notare al senatore Verga che la legge non impedisce al direttore nè di prescindere per alcuni nuovi ammessi dal comparto di osservazione, nè di far lavorare tutti gli alienati.

La legge non crea alcun ostacolo alla libera azione del tecnico.

VERGA A. confessa di aver forse interpretato troppo strettamente il testo del progetto circa il comparto di osservazione pei nuovi ammessi.

Insiste perchè si lasci l'occupazione a tutti gli alienati.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, avverte che la legge non costringe a tenere in osservazione tutti gli alienati nuovi ammessi: i casi nei quali non possono esservi errori, sono evidentemente eccettuati.

Approva i concetti del senatore Verga circa la necessaria libertà del medico direttore.

Circa la sostituzione di un comparto pei pazzi criminali ad una semplice stanza, fa notare che il servizio relativo, a rigore è servizio di Stato, la spesa dunque non può addossarsi alle provincie e ai comuni.

L'Ufficio centrale perciò, ricorse al ripiego più economico della semplice stanza.

A nome dell'Ufficio centrale dichiara che abbandona la questione al ministro e al Senato. Per conto suo si dichiara contrario alla creazione di un vero comparto pei pazzi criminali.

NICOTERA, ministro dell'interno, osserva che il progetto di legge sgrava e non aggrava le provincie: queste hanno torto di lagnarsi per la creazione del comparto pei folli criminali.

Non bisogna esagerare sulla spesa occorrente che non può sgomentare.

Consente col senatore Verga che il lavoro debba essere concesso a tutti gli alienati.

GADDA consente essere opportuno votare l'articolo 26 includendovi il comparto pei pazzi criminali e non quello della semplice stanza.

Le stesse argomentazioni del relatore lo confermano in questo concetto.

BARTOLI dichiara esser convinto che alcune stanze possono bastare pei folli criminali in osservazione, perchè essi vi sono puramente in transito: stabilmente dimoreranno nel manicomio criminale.

Propone che invece di un comparto o di una stanza si destini una sezione pei pazzi criminali.

NICOTERA, ministro dell'interno, per soddisfare il desiderio del senatore Verga, propone che vi sia un comparto d'osservazione senza indicare che vi si debba stare, che l'occupazione possa assegnarsi a tutti gli alienati, che si dica sezione per il riparto dei pazzi criminali e spiega perchè egli vuole si dica sezione in luogo di comparto.

GADDA e VITELLESCHI, propongono si serbi la parola comparto anche pel riparto dei pazzi criminali in osservazione.

NICOTERA, ministro dell'interno, spiega la differenza fra il comparto d'osservazione dei folli comuni e la semplice sezione pei pazzi criminali inviati in osservazione.

Tali pazzi sono in numero molto piccolo.

La parola comparto può far credere che si esiga molto; la parola sezione è più modesta, ma non esclude la sufficienza del locale.

GADDA, si dichiara soddisfatto.

L'articolo 26 è approvato nel testo seguente:

Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre due ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. un comparto d'osservazione;

2. un comparto possibilmente a colonia agricola ove trovino occupazione gli alienati;

3. una sezione per gli alienati criminali inviativi in osservazione e di cui dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati.

Inversione dell'ordine del giorno.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prega il Senato di consentire che per la tornata di domani si inverta l'ordine del giorno ponendosi per primo il progetto di convenzione con l'impero germanico per la protezione dei brevetti (n. 137), per secondo il progetto sul bosco di Montello (n. 136) e per terzo il progetto oggi discusso.

Così rimane stabilito.

La seduta è sciolta alle ore 6,20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 16 febbraio 1892.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,20.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Approvazione e votazione di otto disegni di legge per eccedenze di impegni.

PRESIDENTE dà successivamente lettura di otto disegni di legge per eccedenza d'impegni.

Nessuno chiedendo di parlare, dispone che si votino a scrutinio segreto.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Afan de Rivera — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Baratieri — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Billi Pasquale — Billia Paolo — Bonajuto — Bonghi — Boselli — Branca — Brin — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Capilongo — Carenzi — Carmine — Casana — Casati — Castelli — Castoldi — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiara — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cocco-Ortu — Colajanni — Colombo — Comin — Conti — Corsi — Cremonesi — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

D'Adda — Dal Verme — Damiani — Daneo — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Lieto — Della Valle — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena.

Fabrizi — Fagiuoli — Fani — Favale — Ferrari Luigi — Ferraris-Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Franceschini — Frascara — Fratti — Frola.

Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Garibaldi — Gasco — Giampietro — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Grimaldi — Guelpa — Guglielmini.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lochis — Lucifero — Luzi.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Massabò — Maurogordato — Maury — Menotti — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi Monticelli — Morelli — Muratori.

Niccolini — Nocito.

Odescalchi — Omodei.

Pais-Serra — Paita — Palberti — Panizza Giacomo — Papa — Papadopoli — Passerini — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Picardi — Piccolo-Cupani — Pompilj — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Quintieri.

Rampoldi — Ricci — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rolandi — Rospigliosi.

Sacchetti — Salandra — Sampieri — Sani Giacomo — Saporito — Sardi — Serra — Simonelli — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Squitti — Strani — Suardi Gianforte — Summonte.

Tabacchi — Tacconi — Tajani — Tegas — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Treves — Tripepi.

Vaccaj — Vacchelli — Valli Eugenio — Vendemini — Vetroni — Vollaro Saverio.

Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Alli-Maccarani — Amore — Andolfato.

Baroni — Bastogi — Berio — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Borsarelli — Broccoli.

Calpini — Calvanese — Campi — Capoduro — Carnazza-Amari — Cavalli — Chiaradia — Cocozza — Corvetto.

De Dominicis — De Pazzi — De Riseis Luigi — Di Collobiano.

Ercole.

Faina — Fede — Fili-Astolfone — Fortunato — Franchetti — Franzi.

Gallavresi — Ginori.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggero — Monti.

Pandolfi — Patamia — Penserini — Poggi — Polvere — Ponti — Puccini.

Ridolfi — Rocco — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rubini.

Sanguinetti Adolfo — Sella — Siacci — Silvestri.

Tassi — Testasecca — Tommasi-Crudeli — Torrigiani.

Vendramini — Villa — Visocchi — Vollaro-De Lieto Roberto.

Zuccaro-Floresta.

Sono ammalati.

Agnini.

Cagnola — Capilupi — Cavallotti — Cipelli — Cittadella — Coffari — Coppino — Corradini — Curati.

Danieli — Delvecchio — Di Marzo — Di San Donato.

Ferracciù — Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Galimberti — Gentili — Giovanelli — Grassi Paolo — Grippo — Guglielmi.

Imbriani Poerio.

Jannuzzi.

La Porta — Lorenzini — Lovito — Luciani — Lugli — Luzzatti Luigi.

Marselli — Mazzoni — Mezzacapo — Mirabelli — Mocenni — Molmenti — Mordini.

Narducci.

Panattoni — Petronio Francesco — Piccaroli — Pinchia — Prampolini.

Quartieri.

Romano — Rosano — Rossi Rodolfo — Ruggieri.

Sani Severino — Sciacca della Scala — Selsmit-Doda — Sola — Speroni — Suardo Alessio.

Tenani — Trompeo.

Assenti per ufficio pubblico:

Rava.

Stelluti-Scala.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Discussione di domande di autorizzazione a procedere contro varii deputati per duello.

PRESIDENTE legge le seguenti conclusioni della Commissione:

« La vostra Commissione, onorevoli colleghi, nel silenzio dello statuto e del regolamento, pur rispettando il verdetto della vostra coscienza ed il vostro incensurabile giudizio, ché potrebbe essere contrario all'avviso della vostra Commissione, non può che proporvi di accogliere le domande d'autorizzazione a procedere contro gli onorevoli nostri colleghi indicati di sopra ».

TORRACA non trova accettabili le conclusioni della Giunta, ritenendo che la Camera abbia diritto di decretare la sospensione della autorizzazione quando, trattandosi di lievi reati, si riconosca la prevalenza dell'ufficio pubblico sull'esercizio dell'azione penale.

Secondo l'oratore lo Statuto, accordando la facoltà di negare l'autorizzazione, le concede anche quella minore, di sospendere. Di tale facoltà si valse infatti più volte la Camera, sospendendo l'autorizzazione precisamente per reati di duello

Oggi poi vi ha una ragione più grave, quella, cioè, che altri deputati, tra i quali l'oratore, poterono battersi in duello senza che venisse presentata domanda di procedere contro di essi.

Sospendendo inoltre non si inceppa l'azione giudiziaria, la quale riprenderà il suo corso quando la Sessione sia chiusa; conclude quindi col proporre la sospensiva.

GIOVAGNOLI, poichè le leggi debbono corrispondere alla pubblica coscienza, e questa oggi ancora impone il duello, non riconosce nel duello stesso i caratteri del reato.

Ad ogni modo osserva che è un reato il quale non riguarda che i contendenti.

Propone quindi che siano respinte le conclusioni della Commissione.

PAIS-SERRA, della Commissione, avrebbe desiderato che la Camera avesse approvato senza discussione le conclusioni della Commissione; per non creare a favore dei deputati un principio che offende l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge.

Si oppone quindi alle proposte degli onorevoli Torraca e Giovagnoli.

TRIPEPI dichiara di opporsi alle conclusioni della Giunta. Ritiene che non considerazioni d'ordine costituzionale, ma considerazioni di ordine giuridico debbano persuadere la Camera a sospendere ogni deliberazione in proposito.

Enumera la diversa e contraddittoria applica ione della legge che si risolve in flagrante ingiustizia. Presenta in tal senso un ordine del giorno.

BARZILAI, essendo uno dei deputati contro i quali è stata presentata la domanda di procedere, chiede che la Camera accolga le conclusioni della Commissione; facendo però notare la disparità del trattamento usato dai rappresentanti del Pubblico Ministero.

MURATORI ritiene che in casi come il presente, conformemente ai precedenti, la Camera debba pronunziare come una giuria; perchè il reato di duello, reato di creazione sociale, va governato a seconda della pubblica coscienza, la quale non ammette che sia decoroso rifiutare una riparazione per le armi.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, non intende sostenere nè combattere le conclusioni della Camera, che lascia libera nell'esercizio della sua prerogativa; ma non può ammettere che si consideri il duello un reato diverso dagli altri. (Applausi a destra).

MURATORI, parlando per fatto personale, invita il ministro a leggere la discussione avvenuta nella Camera nel 1850 quando si sospese di deliberare sulla domanda di procedere per duello contro i deputati Cavour e Avigdor.

NOCITO, relatore, sostiene che la Commissione non poteva venire a diverse conclusioni per rispetto alla legge; rinnovando le dichiarazioni già fatte nella relazione, che la Camera potrebbe sospendere di deliberare.

(Approvasi, dopo prova e controprova, la sospensiva proposta del deputato Torraca).

Discussione della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Di Breganze.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della Commissione, che sono per l'accoglimento della domanda.

(La Camera le approva).

Discussione della mozione del deputato Bonghi.

PRESIDENTE dà lettura della seguente mozione del deputato Bonghi.

« La Camera persuasa che il disordine cronico delle Università italiane è di gravissimo danno e discredito agli studenti e al Paese, invita il ministro a presentare sul riordinamento del potere disciplinare in esse, una legge che lo ravvivi e gli ridia un efficace vigore ».

BONGHI (Segni d'attenzione) ritiene necessario che, più di quello che consentano fuggevoli interrogazioni, la Camera si trattenga a considerare i mali, che affliggono le Università italiane ed esprima aperto sopra di essi il suo giudizio.

Ricorda di essere stato solennemente fischiato e come ministro e come professore, ma lo rammenta con soddisfazione (Si ride) e senza alcuna amarezza; perchè quelle manifestazioni avevano un significato ben diverso da quello che hanno i tumulti che si seguono ora nelle Università.

Oramai è entrata nei giovani, segue l'oratore, la persuasione che i tumulti siano il mezzo di ottenere qualsiasi intento e ricorrono ad essi per far allontanare i professori dalle Università.

Considera un grave errore l'avere introdotto nelle Università giovani, i quali devono dividere le loro attività trà l'Università e il Liceo e l'aver introdotto l'uso della sessione d'esami in marzo, che sottrae parimente molto tempo allo studio.

Coteste misure sono il maggior pretesto a disordini. Ad esse si aggiunge una cieca smania di riforme, che non si sanno indicare; ed egli vorrebbe che una grossa multa fosse applicata a chi chiede riforme senza saperle suggerire.

Del presente affievolimento del principio di autorità e del disordine che ne discende attribuisce la colpa a varie ragioni; prima tra queste i regolamenti emanati dal 1876 in poi.

Altra causa considera la rilassatezza di alcuni professori nell'adempimento del loro dovere; senza che il Governo abbia modo di esserne informato e di provvedere.

Un'altra ancora la mancanza di discipline, che assicurino il buono andamento delle Università.

Libertà, esclama l'oratore, fin che si vuole, ma non libertà di non insegnare e di non imparare!

Attribuisce infine l'indebolimento della disciplina all'eccessivo cumulo degli insegnamenti obbligatorii, il quale, mentre costringe lo studente a disperdere le sue forze, ha introdotto un numero di professori troppo superiore a quello che il paese può dare.

Se l'ambiente universitario non si fosse per tutte queste ragioni guastato, mancherebbe molto alimento ai disordini.

Ora egli crede che l'ambiente universitario possa migliorarsi o rinvigorirsi; non vuole togliere il rettore elettivo, ma vorrebbe che le sue funzioni fossero ristrette a quelle nel rettore germanico, che è un direttore degli studi.

In Germania le funzioni disciplinari sono affidate ad un giudice dell'Università nominato dal Governo.

In Italia si è poi introdotto, non sa come, la regola che nessuna forza pubblica si può introdurre nelle Università, nessuna forza organizzata universitaria esiste, e quindi non si sa come mantenere l'ordine. Si dice che questi siano concetti di reazione, ma allora in che consiste l'azione, nel tumulto continuo?

Non si tratta di togliere la libertà, si tratta di darla, si darà la libertà quando s'impedirà a coloro che non studiano d'imporsi ai loro compagni, che studiano. Atttalmente non ci è libertà ci è tirannia.

Attualmente il primo bisogno dell'Università italiana è che si restauri la disciplina, e questa non si restaura senza forti provvedimenti legislativi.

All'oratore non dispiacciono gli studenti, che studiano la questione sociale, ma dispiacciono gli studenti che non studiano nulla, tranne il modo d'imporsi ai professori per averli benevoli negli esami.

Si è negato altra volta agli studenti la libertà di far parte delle associazioni politiche, e si è fatto male, ora si dà loro piena licenza di tumultuare.

E' dovere di tutti, compresi i giornalisti e gli uomini politici di non incoraggiare gli studenti nella via della licenza, ed è deplorevole che delle fazioni politiche, si servano degli studenti per incoraggiarli ad ogni eccesso e se ne fanno strumento per combattere le istituzioni vigenti. (Vive approvazioni).

COLAJANNI comincia col dire che è difficile rispondere alla brillante parola dell'onorevole Bonghi.

Negli incidenti dell'Università di Roma i giovani non hanno poi tutti i torti, che loro si vogliono attribuire: ci fu più che altro un equivoco, che fu sconfessato dal circolo universitario democratico.

L'onorevole Bonghi ha allargato molto la questione ma non l'ha resa più chiara, da una parte vuole che gli studenti si occupino di politica, dall'altra vuole i carabinieri entro le Università.

L'oratore ha frequentato l'Università di Napoli, quando non vi erano regolamenti e restrizioni ed allora accadevano meno disordini di ora.

La disciplina si mantiene con la forza e l'autorità morale, tant'è vero che nelle classi dei professori veramente valenti non si verificano mai dei tumulti.

L'onorevole Bonghi insegna ora il mezzo di far cessare i tumulti ma, a dir vero, egli da ministro e da professore non ha potuto impedire i tumulti e qualche volta li ha presenziati.

L'onorevole Bonghi si lagna che scada dappertutto il principio di autorità, ma chi vuole un paese dove vi è molta autorità non ha che da andare in Russia.

Sta in fatto poi che il regolamentarismo cresce tutti i giorni ed il nuovo libretto, dove si vuole descritta tutta la storia intellettuale dello studente, ne è una prova.

L'on. Bonghi ha deplorato che molti professori non fanno il loro dovere; ciò è pur troppo vero: molti professori non mirano, a forza d'incarichi e di corsi liberi, che ad arrotondare i loro stipendi e scapitano così di autorità morale.

L'on. Bonghi ha detto poi che la libera docenza funziona male; ciò è vero, ma occorreva suggerire i rimedi.

Egli ha finalmente lodato i collegi inglesi, ed ha fatto bene, ma poi, al solito, ripigliando con una mano ciò che ha concesso con l'altra, ha detto che i disordini sono provocati in Italia dalle fazioni. Ciò è, direbbe quasi, un'insinuazione; ma ad ogni modo stia sicuro l'onorevole Bonghi, che voglia o non voglia egli, i partiti ai quali allude continueranno a vivere ed a progredire. (Applausi alla tribuna riservata).

PRESIDENTE (con forza) ammonisce la tribuna riservata a non disturbare la Camera, altrimenti la farà sgombrare. Se coloro che l'occupano non hanno saputo rispettare la scienza, rispettino almeno il Parlamento. (Approvazioni).

GASCO, dopo avere attentamente ascoltato l'onorevole Bonghi, verrà a conclusioni molto diverse. Rileva che i disordini universitarii costituiscono ormai una malattia cronica. E l'attuale insurrezione di tante Università, prova come i rimedi prima adottati siano stati affatto insufficienti.

Il rimedio non deve cercarsi nel falso espediente di una chiusura dei corsi, che rappresenta un danno rilevante per migliaia di famiglie.

Il vero rimedio consiste nella libertà: libertà d'insegnare e libertà d'imparare.

In Italia la libera docenza non ha che una libertà apparente di fatto, essa è legata a molte pastoie.

I giovani sono molto differenti di intelligenza, di condizione sociale, di studi ed intanto a tutti s'impartisce uno stesso programma, e ciò produce un gran danno.

I professori purtroppo hanno la libertà di insegnare o non insegnare. Ad ogni modo ci sono molti che insegnano, ma non possono esaurire il programma e poi si dà il caso di lauree date col minimo dei punti, perchè lo studente a tutto il programma non è preparato; queste lauree sono fabbriche di spostati.

La riforma dell'insegnamento dovrebbe consistere principalmente in una vera e seria concorrenza fra professori e liberi docenti e negli esami di Stato.

BACCELLI comincerà col rispondere ad alcune cose all'onorevole Bonghi.

Anch'egli, l'oratore, ha fatto la diagnosi della malattia universitaria, ma cercò il rimedio in altri mezzi ben diversi da quelli escogitati dall'onor. Bonghi.

Disordini universitari avvengono da lunghissimi anni, e non mancano di preccuparsene gl'intelletti migliori.

Infatti esistono undici progetti pel riordinamento degli studi superiori.

L'oratore venne un giorno alla Camera, e, rilevando come anzitutto mancasse nella gioventù universitaria il sentimento della responsabilità, domandò che si cessasse dalle vessazioni regolamentari, e si trattassero questi giovani da uomini: essi risponderebbero da uomini. (Benissimo!)

Questo sistema di libertà ebbe in allora l'approvazione di Helmholtz; esso è del resto consentaneo alle gloriose tradizioni delle nostre Università medioevali.

Ora alle Università italiane manca appunto la libertà di adottare questo o quel metodo d'insegnamento, manca la libertà didattica cioè la facoltà allo studente di determinare e regolare il corso dei suoi studi e la serie de'suoi esami.

Guarentigia poi di questa reciproca libertà d'insegnare e d'imparare, saranno gli esami di Stato, che saranno esami essenzialmente professionali, lasciando gli esami strettamente scientifici nell'ambito delle singole Università.

Allora si avrebbero le feconde gare fra Università e Università, fra Facoltà e Facoltà, le nobili emulazioni fra l'insegnamento ufficiale e il libero insegnamento.

Invece che cosa abbiamo? Che la stessa libertà per gli studenti di regolare a modo loro, l'ordine degli studi; libertà che pure era guarentigia della legge Casati, è stata distrutta dai regolamenti.

Dunque la colpa delle presenti agitazioni non è tutta degli studenti ma è in buona parte del Governo, le cui concessioni fatte ora ed in passato sono non ultima causa degli attuali tumulti.

Adunque non con nuove restrizioni, ma con una sincera e piena applicazione del regime della libertà, si saneranno i mali del nostro insegnamento universitario. (Vive approvazioni).

MARTINI FERDINANDO esporrà brevemente le ragioni per le quali voterà la mozione dell'onorevole Bonghi.

Poichè si dice che dell'attuale situazione tutti han colpa, studenti, professori, rettori, fuorchè l'onorevole ministro, questa discussione si riduce ad una mera disputa accademica.

Tuttavia esporrà il proprio parere sull'attuale questione.

All'onorevole Colajanni risponde che comprese le agitazioni universitarie ispirate ad idee, errate forse, ma certo generose: ma non comprende le attuali agitazioni.

Quali le cause del presente malessere?

L'onorevole Baccelli accennò alla mancanza di concorrenza fra gli insegnanti; ma questa è una necessaria conseguenza dell'eccessivo numero delle nostre Università. Eppure non è dato sperare che muti siffatto stato di cose.

Abbiamo dunque anzitutto un eccessivo numero di Università, abbiamo poi uno stragrande numero di scolari, che hanno l'unico concetto di esiger la laurea, ed essere ammessi alle carriere amministrative.

I disordini rimontano più indietro che al 1876: certamente la legge Casati cominció ad essere violata anche in precedenza.

Inoltre i giovani giungono nelle Università spossati, scoraggiati dagli assurdi programmi del Liceo (Bene!).

Ma la loro parte di torto l'hanno anche gli studenti.

E non poca parte del torto l'ha anche il Parlamento, che tollera tranquillamente, da tanti anni, l'assoluta violazione della legge, perchè la questione dell'istruzione non è questione elettorale.

S'invoca la libertà. Ma se l'Università deve essere una scuola, i rettori e gli insegnanti devono avere i necessari poteri; se poi i giovani devono essere trattati come uomini, allora i tumulti universitari devono essere repressi a norma della legge comune. (Rumori — Applausi — Commenti).

In attesa di una legge, che regoli tutta questa materia, egli, secondo quello che già disse pochi giorni or sono, domanda, come l'onorevole Bonghi, che la disciplina universitaria sia regolata per legge.

Allora soltanto tornerà una calma feconda nelle Università italiane. (Approvazioni).

RAMPOLDI (Rumori — Conversazioni) rinunzia a parlare, attesa la impazienza della Camera, e cede il turno di parola all'onorevole Baccelli.

BACCELLI conviene coll'onor. Martini nel deplorare il carico insopportabile rappresentato dai programmi dell'insegnamento secondario.

All'onor. Martini, che lamentò il numero soverchio delle Università, e dichiara che si unisce con lui nel lamentare il male; ma il rimedio non può trovarsi se non che nell'applicazione del sistema di libera concorrenza; allora le Università minori o morranno, o si trasformeranno in istituti speciali.

L'emulazione fra gli insegnanti, poi, si otterrà rafforzando il libero insegnamento.

Applicato il sistema della libertà nella vita universitaria, non occorreranno allora nè regolamenti disciplinari, nè guardie di pubblica sicurezza.

Constata intanto con sodisfazione come la maggior parte degli oratori abbiano riconosciuto come il solo serio rimedio possa trovarsi nella libertà degli studi completata dagli esami di Stato.

(Il seguito di questa discussione è rimandata a domani).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande d'interpellanza e d'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro delle finanze per sapere: « Se è per ordine del Ministero delle finanze, ovvero per erronea interpretazione della legge da parte degli agenti, che, oggi, ingiustamente si applica alle Cooperative di consumo a scopo di beneficenza nel Biellese la tassa di ricchezza mobile. »

« Luigi Guelpa. »

« Il sottoscritto desidera di interrogare il ministro dell'agricultura sulla istituzione in Roma di un laboratorio per le colture pure e per la selezione dei fermenti di vino. »

« Toaldi. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri, che egli intende seguire nella classificazione del personale insegnante negli istituti di istruzione classica secondaria, a tenore del progetto di legge votato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1891, e ora all'ordine del giorno per la discussione in Senato.

« R. Rampoldi. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze intorno agli intendimenti del Governo riguardo all'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 8 della legge 1° marzo 1886, sulla determinazione degli effetti giuridici del catasto.

« Luzzatti L., Tegas, Cucchi L., Martelli, Guelpa L., Minelli T. »

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, intorno alla condizione creata dal R. decreto 23 agosto 1890, n. 7104 (serie 3ª), al personale di seconda categoria dell'Amministrazione delle poste, ed agl'intendimenti suoi, quanto ad una riforma delle norme di detto decreto, perchè la classificazione di detto personale nel ruolo organico avvenga in base al criterio della anzianità.

« Della Valle. »

Risultamento di votazioni:

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo num. 81 del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91. »

Presenti e votanti 182
Maggioranza 92
Voti favorevoli 122
Voti contrari 60

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo num. 88 del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 »

Presenti e votanti 182
Maggioranza 92
Voti favorevoli . . . 119
Voti contrari 63

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 96 del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 182
Maggioranza 92
Voti favorevoli 123
Voti contrari. 62

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 16 del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890 91 ».

Presenti e votanti 182
Maggioranza 92
Voti favorevoli . . . 120
Voti contrari 62

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 17 del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91».

Presenti e votanti 183
Maggioranza 92
Voti favorevoli . . . 120
Voti contrari 63

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 11 del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 184
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 119
Voti contrari. . . . 65

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 13 del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 184
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 120
Voti contrari 64

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo n. 14 del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Presenti e votanti 184
Maggioranza 93
Voti favorevoli . . . 122
Voti contrari 62

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6 e 30 minuti.

REGIO ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 28 GENNAIO 1892

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

Dietro invito del presidente, al tocco, il M. E. prof. Ferrini, legge il verbale della precedente adunanza, che viene approvato.

I segretari Ferrini e Strambio annunziano gli omaggi pervenuti alle due classi.

Il presidente commemora colle seguenti parole il perduto collega Francesco Peluso, socio corrispondente:

« Il 5 del corrente mese mancava di vita l'avv. cav. Francesco Peluso, nostro socio corrispondente. Di cospicua famiglia, qui tramutatasi dal Napoletano, egli si diede con amore alla pittura, ma si consacrò pure agli studi di agricoltura, fondando un reputato giornale, *Il Giardiniere*, pubblicando interessanti monografie agricole, fra le quali va in speciale modo segnalata quella veramente classica sul gelso.

« Diligente cultore di studi storici, illustrò parecchi punti della Repubblica milanese, come quelli della chiesa di Castiglione Olona, del Castel di Seprio e altre antiche memorie della amena plaga fra Tradate e Varese.

« Buon patriotta, prese parte ai movimenti del 1848, e si portò alla difesa di Venezia. Nè gli mancarono le espressioni di stima del paese: egli fu eletto deputato al Parlamento, presidente del Consiglio provinciale comense, presidente della Società agraria e di quella d'incoraggiamento di Milano.

« In età avanzata e carico di guai fisici, ritraevasi a Como, presso un caro fratello, l'avvocato Gatti, conservandosi fedele ai cari studi di agricoltura e d'arte; e a 88 anni spirava serenamente, lasciando di sè la bene meritata onoranda memoria. »

Poi il segretario Ferrini annuncia le perdite subite dall'Istituto Veneto nelle persone degli illustri prof. Turazza e Ziino, e dal nostro nella persona del prof. Malfatti, professore della Regia Scuola di perfezionamento in Firenze.

Il S. C. prof. Giovanni Zoja, avendo fatto ricerche sulle suture *temporo-zigomatica, fronto-zigomatica, fronto mascellare* e *fronto nasale*, riferisce il risultato delle sue osservazioni, cominciando dalla sutura TEMPORO ZIGOMATICA.

Espone prima di tutto il modo di sviluppo, notando i fatti più salienti che presenta la sutura stessa durante la vita fetale, e seguendola in seguito dalla nascita fino a completo sviluppo. Chiama l'attenzione degli studiosi sulle variabili condizioni che offre la sutura in riguardo alla figura, alla direzione, all'estensione, all'aspetto dei margini delle sue superficie, non che ai casi di zigomatico bipartito. Per quanto si riferisce alla figura dell'articolazione temporo-zigomatica, l'autore crede di doverla distinguere all'esterno in rettilinea, ondulata, angolare, curvilinea e mista. Descrivendo ciascuna di queste figure, rileva che l'angolare, a seconda dell'angolo che forma, potrebbe essere distinta in due specie di figure: a gradino, cioè, e a lancia. Riguardo alla direzione, nota che essa può variare dall'orizzontale alla verticale, con tutte le gradazioni intermedie. Tocca della estensione, che naturalmente varia a seconda dello sviluppo dell'arco zigomatico e della direzione della sutura. L'interlinea articolare offre disposizioni diverse a seconda che le ossa che concorrono a formare l'articolazione sono dentellate o no. Rileva le condizioni della faccia profonda della sutura, e l'aspetto delle faccie articolari ad ossa disgiunte. Parlando dei casi in cui l'osso zigomatico è doppio, nota le varie disposizioni in questi della sutura in discorso. L'autore dichiara che fino ad ora non trovò alcun rapporto abbastanza fisso ed attendibile delle varie figure e direzioni di questa sutura con altri dati antropologici; accenna soltanto di aver visto che nei cranii metopici la sutura temporo-zigomatica è ordinariamente complicata; soggiunge però che le sue indagini in proposito non sono per anco cessate. Parla per ultimo della sinostosi suturale, che avviene in genere tardivamente e non sempre. Ad illustrare i fatti relativi a questa sutura, egli presenta 12 fotografie.

Il M. E. prof. E. Vidari legge: *Sulla riforma legislativa delle Società anonime.* (Di questa importante lettura abbiamo già riferito il testo in numeri precedenti).

Il segretario Ferrini, a nome del M. E. professore Camillo Golgi, presenta per la pubblicazione nei Rendiconti una memoria: *Sull'azione della chinina sui parassiti malarici e sui corrispondenti accessi febbrili.*

Il prof Luigi Ferrarini presenta pure *Alcune idee intorno alla rappresentanza negli atti giuridici.*

Il S. C. prof. Sayno presenta una nota *Sull'equilibrio di elasticità dei solidi cilindrici e prismatici che resistono alla flessione.* L'autore considera i solidi cilindrici che hanno per sezione un anello ellittico o circolare e le travature che hanno la sezione rettangolare, a doppio T e semplice T; e determina, per quanto riguarda la forma e le dimensioni delle anzidette sezioni, da quali elementi dipenda e quale sia la grandezza della approssimazione che si ottiene applicando nel calcolo della flessione le ordinarie formule della resistenza dei materiali in confronto delle fondamentali equazioni di equilibrio dei sistemi elastici omogenei ed isotropi.

Quindi l'adunanza è levata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 16. — La Regina-Reggente firmò i decreti per le nomine dei commissari incaricati di organizzare i lavori preparatori pei trattati definitivi di commercio.

PARIGI, 16. — È giunto il marchese Malaspina che assumerà la Reggenza dell'Ambasciata italiana.

Domani il generale Menabrea presenterà il Marchese Malaspina al signor Ribot.

BERLINO, 16. — La *National Zeitung* pubblica una petizione firmata da 69 professori dell'Università di Berlino, fra i quali 14 della facoltà di teologia diretta alla Camera dei Deputati.

In detta petizione si prega di respingere qualsiasi disposizione della legge scolastica, che possa recare pregiudizio alle prerogative dello Stato o modificare la posizione dei maestri elementari.

BUCAREST, 16. — Risultato definitivo delle elezioni politiche:

Sono stati eletti 141 conservatori e 28 dell'opposizione. Vi sono 19 ballottaggi.

Il successo del partito del Governo è senza precedenti.

VIENNA, 16. — I giornali annunziano un accordo fra il Governo serbo e Re Milano sulla rinuncia di questi ai suoi diritti in Serbia e sul suo espatrio.

Il *Fremdenblatt* riceve da Belgrado la notizia che Re Milano rinunzierà pure al titolo di proprietario di un reggimento austro-ungarico, come conseguenza naturale della sua uscita dall'esercito serbo.

MONTEVIDEO, 16. — Ebbe luogo l'apertura della sessione legislativa.

Il presidente pronunziò un discorso in cui disse che la conversione della rendita in 3 1/2 % ebbe lo scopo di evitare la bancarotta.

Spera che la creazione della Banca Nazionale dell'Uruguay migliorerà sensibilmente la situazione economica.

Conchiuse dichiarando che il Governo garantisce l'ordine e che, con una savia gestione finanziaria, ricondurrà la prosperità nel paese.

LONDRA, 15. — Camera dei Comuni. — Si approva l'Indirizzo di risposta al discorso della Corona.

MADRID, 16 — L'*Imparcial* parla di un progetto di conversione del Debito esterno ed interno.

Però tale notizia è prematura.

D'altra parte si chiederebbe preventivamente il consenso dei portatori di titoli del Debito esterno.

Le azioni del Banco di Spagna ribassarono di 5 punti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	93,22 1/2 93,25		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	93,17 1/2 07 1/2 10	93 11 1/2			— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,17 1/2 93,20 (12 1/2	— —			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 15	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 75	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0/0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	460	460 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			644 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			490 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1320 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1020 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	334 334 1/2 334 3/4		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	393,50		— —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 ottob. 91	500	500		— —	820		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1145 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	236 235 234 1/2		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	208,50		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	106 07 07 1/2 10 08 1/2	08 06)	— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			152 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —	
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 50
	Parigi	Cheques	103 30	— —	— —
3	Londra	90 giorni	— —	— —	25 82
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 27 »
Liquidazione 29 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: L. GAUTTIERI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Rendita 5 0/0	92 70	Az. Banco di Roma	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0/0	57 50	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	300 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	600 —	» » Metallurgica Italiana	240 —
Prest. Rotschild 5 0/0	101 —	» » » Certif.	470 —	» » della Piccola Borsa	212 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	380 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	160 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1150 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	225 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen Illumin.	240 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1015 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	315 —	» » Immobiliare	210 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.